



CONI

Copia Conforme all'originale
 Segreteria Organi Collegiali
 Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>198</u>	del <u>17 MAGGIO 2024</u>				
Oggetto: Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe Sambo MMA (FEDRKOMBAT): approvazione, ai fini sportivi, dello Statuto federale, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI.					
<u>Esecuzione:</u>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 25%; text-align: center; padding: 5px;">AG</td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> </tr> </table>	AG			
AG					
<u>Conoscenza:</u>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> </tr> </table>				
<u>Consegnata il:</u> _____					

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI;
- VISTE** le modifiche apportate di recente dalla legge 10 agosto 2023 n. 112 di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023 n. 75, all'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242;
- VISTI** i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate così come modificati dal Consiglio



Deliberazione n.

138

Riunione del

17 Maggio 2024

Nazionale con provvedimento n. 1751 del 16 febbraio 2024 e conseguentemente approvati dal Ministro per lo Sport e i Giovani con nota prot. n. 642 del 5 marzo 2024;

VISTO

lo Statuto della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe Sambo MMA, già Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe e Sambo (FEDRKOMBAT);

VISTA

la delibera d'urgenza del Presidente del CONI n. 29/15 del 27 marzo 2024, ratificata con deliberazione n. 124 in data 17 aprile 2022 dalla presente Giunta Nazionale, con la quale è stato nominato l'Avv. Michele Signorini, dirigente del CONI con incarico di Direttore dell'Ufficio Centrale Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva quale Commissario *ad acta* della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe Sambo MMA, (FEDRKOMBAT) che ne ha fatto esplicita richiesta con la nota prot. n. 084 del 21 marzo 2024 del Presidente della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe Sambo MMA (FEDERKOBAT);

VISTO

il decreto del Commissario *ad acta* Avv. Michele Signorini n. 21/2024 del 10 maggio 2024;

RILEVATO

che il testo dello Statuto federale risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, ai Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo dello Statuto federale della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe Savate MMA (FEDERKOMBAT) approvato con decreto commissariale n. 21/2024 del 10 maggio 2024.

Il testo in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale unitamente al decreto commissariale.

IL SEGRETARIO

P.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE

P.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Direttore

Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



Allegato n.....1.....
Deliberazione n.....198.....
Riunione del.....17/05/2024.....

FEDERAZIONE ITALIANA
KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE SAMBO MMA
DECRETO DEL COMMISSARIO *AD ACTA*

Decreto n. 21/2024

del 10 maggio 2024

IL COMMISSARIO *AD ACTA*

- VISTO** il d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI;
- CONSIDERATO** in particolare l'art. 22, comma 6 dello Statuto del CONI;
- VISTE** le modifiche apportate di recente dalla legge 10 agosto 2023 n. 112 di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023 n.75, all'art. 16 comma 2 del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242;
- VISTI** i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate così come modificati dal Consiglio Nazionale con provvedimento n. 1751 del 16 febbraio 2024 e conseguentemente approvati dal Ministro per lo Sport e i Giovani con nota prot. n. 642 del 5 marzo 2024;
- TENUTO CONTO** della facoltà per le FSN/DSA di chiedere al CONI di provvedere alla nomina di un Commissario *ad acta*, ai sensi del citato art. 22 comma 6 dello Statuto del CONI, al fine di aggiornare i propri Statuti in conformità ai Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA così come da ultimo modificati;
- VISTA** la nota prot. n. 084 del 21 marzo 2024 con la quale il Presidente della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe Sambo MMA (FEDERKOMBAT), già Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe e Sambo, ha trasmesso a tal fine il testo dello Statuto federale vigente, unitamente alla richiesta di nomina del Commissario *ad acta* per le attività di cui al precedente punto;
- VISTA** la deliberazione d'urgenza del Presidente del CONI n. 29/15 del 27 marzo 2024 con la quale è stato nominato lo scrivente Avv. Michele Signorini, Direttore dell'Ufficio Centrale Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva del CONI, quale commissario *ad acta* della suddetta Federazione;

**RITENUTO**

quindi dover adeguare lo Statuto della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe Sambo MMA ai Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA così come modificati dal Consiglio Nazionale con provvedimento n. 1751 del 16 febbraio 2024 e approvati dal Ministro per lo Sport e i Giovani con nota prot. n. 642 del 5 marzo 2024;

tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, con i poteri conferiti e nella qualità di Commissario *ad acta* della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe Sambo MMA,

DECRETA

di apportare allo Statuto della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe Sambo MMA (FEDERKOMBAT), allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale, le modifiche conformi ai Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA così come modificati dal Consiglio Nazionale con provvedimento n. 1751 del 16 febbraio 2024 e approvati dal Ministro per lo Sport e i Giovani con nota prot. n. 642 del 5 marzo 2024 e di inviare il testo così modificato alla Giunta Nazionale ai sensi dell'art. 22 comma 5 dello Statuto del CONI.

Il Commissario *ad acta*

Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Allegato n. 2
Deliberazione n. 138
Riunione del 17 Maggio 2026.

FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE SAMBO MMA



STATUTO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Cherubini

INDICE

TITOLO I – LA STRUTTURA.....	6
1 Natura e scopi della Federkombat (Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe Sambo MMA)	6
2 Sede - durata - organizzazione uffici	8
3 Fini Istituzionali	9
4 Affiliazione	9
5 Procedure di tesseramento, affiliazione e riaffiliazione.....	11
6 Rinnovo dell'affiliazione.....	11
7 Cessazione di appartenenza alla Federkombat.....	11
8 Aggregazione	12
9 Gruppi Sportivi.....	13
10 Tesserati	13
11 Doveri degli Affiliati, Aggregati, Gruppi Sportivi e dei Tesserati	15
12 Diritti degli Affiliati, degli Aggregati e dei Tesserati.....	17
13 Aggregati	18
14 Atleti	18
15 Tecnici sportivi.....	19
16 I Direttori di Gara	19
17 Commissari di Riunione - Annunciatori	19
18 Medici e collaboratori parasanitari	20
19 Dirigenti Federali e componenti delle Commissioni Federali	20
20 Il Presidente Onorario e i Membri Onorari.....	20
21 Procedure di tesseramento, durata e cessazione.....	21
22 Organi ed Organismi Federali.....	22
A) Organi Federali Centrali:.....	22
B) Organi Federali Periferici:.....	22
C) Organi di Giustizia	22
D) Organismi Tecnici Nazionali	23
E) Altri Organismi e Commissioni	23
TITOLO II – L'ORGANIZZAZIONE CENTRALE	23

23	Assemblea Nazionale.....	23
24	L'Assemblea Nazionale - Convocazione	26
25	Assemblee in forma elettronica a distanza	28
26	Validità delle Assemblee Nazionali	28
27	Attribuzioni delle Assemblee Nazionali	29
28	Commissione Verifica Poteri	31
29	Commissione Scrutinio.....	32
30	Il Presidente Federale.....	32
	a) Elezione del Presidente e prerogative:	32
	b) Impedimento e dimissioni	33
	c) Durata del mandato	34
31	Il Consiglio Federale.....	34
32	Il Consiglio Federale - Funzioni	35
33	Decadenza del Consiglio Federale.....	38
34	Integrazione del Consiglio Federale	39
35	Il Consiglio di Presidenza.....	39
36	Segretario Generale.....	40
37	Collegio dei Revisori dei Conti	41
38	Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti	41
39	Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti	42
40	Commissione Federale di Garanzia	42
41	Ufficio del Procuratore Federale.....	43
42	Organismi Tecnici Nazionali.....	43
43	Commissione Tecnica Federale.....	44
44	Commissione Tecnica Arbitrale	44
45	Scuola Nazionale di Formazione	44
46	Commissione Medica	45
47	Le Commissioni Funzionali.....	45
48	Leghe	45
49	Altri Organismi e Commissioni.....	46
50	Consulta Nazionale	46
51	Commissione Disabilità.....	46

TITOLO III – PATRIMONIO	47
52 Patrimonio: entrate e gestione finanziaria.....	47
53 Esercizio Finanziario	47
TITOLO IV – L'ORGANIZZAZIONE PERIFERICA	48
54 Il Comitato Regionale.....	48
55 L'Assemblea Regionale.....	49
56 Attribuzione dell'Assemblea Regionale	51
57 Presidente Regionale.....	51
58 Il Consiglio Regionale	52
59 Delegato Regionale.....	52
60 Delegato Provinciale.....	53
61 Gestione Commissariale del Comitato Regionale	53
TITOLO V – ORGANI DI GIUSTIZIA.....	53
62 Principi informativi della Giustizia	53
63 Attribuzioni.....	56
64 Registri dei procedimenti e delle sanzioni	56
65 Istituzione e competenza dei Giudici Sportivi.....	57
66 Articolazione funzionale del Giudice sportivo nazionale.....	57
67 Nomina del Giudice sportivo nazionale e della Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.....	57
68 Attribuzioni dei Giudici sportivi, azione e procedimento: rinvio	59
69 Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali.....	59
70 Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio	60
71 Procedimenti in materia di doping.....	60
72 Sistema di giustizia sportiva	60
73 Arbitrato Federale	60
TITOLO VI – CARICHE FEDERALI	61
74 Natura delle cariche federali	61
75 Candidature per le cariche elettive federali centrali.....	61
76 Candidature alle cariche elettive federali periferiche	64
77 Requisiti per ricoprire le cariche elettive	64
78 Incompatibilità.....	66

*Alessandro Cherubini*

79	Durata delle cariche	67
	TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E DI ATTUAZIONE	68
80	Regolamenti di attuazione e loro approvazione.....	68
81	Modifiche allo Statuto	68
82	Proposta di scioglimento della Federkombat	68
83	Entrata in vigore dello Statuto	68

TITOLO I – LA STRUTTURA

1 Natura e scopi della Federkombat (Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe Sambo MMA)

- 1.1 La Federkombat (Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe Sambo MMA), di seguito solo Federkombat, o la “Federazione”, in sigla “FK”, già “F.I.KBMS”, ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, *ex art.* 15 D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i. Essa non persegue fini di lucro ed è riconosciuta ai fini sportivi dal CONI in qualità di Federazione Sportiva Nazionale.
- 1.2 Ha lo scopo di organizzare, promuovere, sviluppare, disciplinare e gestire la Kickboxing, la Muay Thai, la Savate, la Shoot Boxe, il Sambo e le MMA (Mixed Martial Arts), nelle diverse discipline che le compongono e/o combinazioni delle stesse, in tutte le rispettive manifestazioni, varianti e nelle attività connesse, collegate e/o comunque finalizzate agli stessi scopi, nel territorio nazionale e sul piano internazionale in ogni fascia d’età e di popolazione, nel rispetto dei principi costituzionali, della legislazione vigente, degli indirizzi e delle direttive del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), del CIO (Comitato Olimpico Internazionale), del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e dell’IPC (International Paralympic Committee), operando secondo i principi di imparzialità e trasparenza, nell’esercizio delle attività a valenza pubblicitaria. Essa, inoltre, collabora con Ministeri, Università, enti e altre istituzioni per la realizzazione di Corsi di formazione, aggiornamenti e di altre iniziative comuni.
- 1.3 La Federkombat è costituita da tutti gli Enti Sportivi Dilettantistici Affiliati e Aggregati che svolgono, attraverso i Settori e i Programmi Federali, attività didattica, sportiva e promozionale in tutti gli stili e le specialità della Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe, Sambo e MMA. È retta dal presente statuto e dai propri regolamenti, che si conformano ai principi di democrazia interna e della partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque a condizione di uguaglianza e di pari opportunità. La Federkombat svolge la propria attività a livello dilettantistico, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle rispettive Federazioni Internazionali, nel rispetto dei principi contenuti nella Carta Olimpica e aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping o alle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA.
- 1.4 La Federkombat, nell’ambito del rapporto federativo con il CONI, quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA), è l’unico soggetto, riconosciuto e autorizzato dal CONI, a organizzare, promuovere, sviluppare, disciplinare e gestire in Italia e a rappresentare in campo internazionale la Kickboxing, la Muay Thai, la Savate, la Shoot Boxe, il Sambo e le MMA, in tutte le loro discipline, specialità, combinazioni,

manifestazioni e varianti e nelle loro forme derivate e/o complementari, nonché in tutte le altre discipline sportive ad esse correlate e/o che in ambito internazionale siano ad esse riconducibili.

- 1.5 L'attività federale è articolata nei settori: ludico – motorio, formativo, didattico e amatoriale; non agonistico e agonistico, secondo quanto previsto dal Regolamento Organico e da appositi regolamenti emanati dal Consiglio Federale e/o demandati ad apposite Commissioni Federali, in armonia con le leggi dello Stato, nonché con le disposizioni e le direttive del CONI, del CIP, del CIO, dell'IPC e delle Federazioni Internazionali di riferimento.
- 1.6 La Federkombat è affiliata agli organismi internazionali competenti: alla Federazione Internazionale World Association of Kickboxing Organizations (W.A.K.O.), International Federation of Muay Thai Association (IFMA), International Sambo Federation (FIAS), riconosciuti dal Comitato Internazionale Olimpico, di seguito denominato C.I.O., dei quali accetta ed applica statuti e regolamenti ed è, in Italia, l'unica rappresentante delle discipline sportive riconosciute dai predetti organismi internazionali. La Federkombat ha inoltre lo scopo di sviluppare l'attività sportiva delle discipline della Savate, della Shoot Boxe e delle MMA e aderisce alle Federazioni Internazionali di riferimento per svilupparne il movimento in campo agonistico, tecnico e promozionale: FISAV per la Savate, ISF per la Shoot Boxe e IMMAF per le MMA.
- 1.7 La Federkombat svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, nonché delle Federazioni Internazionali ad essa affiliate, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI medesimi.
- 1.8 Alla Federkombat è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.
- 1.9 La Federkombat persegue le sue finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità, con esclusione di ogni forma di abuso, violenza, xenofobia e di discriminazione in ragione di etnia, religione, opinioni politiche, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva e nella salvaguardia della tutela sanitaria delle attività sportive, in armonia e conformità alle deliberazioni e agli indirizzi del CIO e del CONI. La Federkombat garantisce la partecipazione degli atleti, dei tecnici, degli ufficiali di gara e dei dirigenti federali e sociali all'attività sportiva federale, ivi inclusa la partecipazione a eventi e competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli Atleti, dei Tecnici, degli Ufficiali di Gara (rientranti nella categoria dei Dirigenti di Gara) e dei Dirigenti Federali e Sociali.

- 1.10 La Federkombat intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse ai programmi di promozione e sostegno della Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe, Sambo e MMA (Mixed Martial Arts), in Italia, salvaguardando la propria autonomia.
- 1.11 La Federkombat, in caso di aggregazione in un unico soggetto giuridico con altra Federazione e/o DSA, prevederà modalità organizzative che tutelino la specificità delle singole discipline, la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza dei loro affiliati e tesserati, in linea con i regolamenti emanati dalla Giunta del CONI volti a favorire le predette garanzie di rappresentanza e la razionalizzazione delle risorse.
- 1.12 La Federkombat potrà, in via secondaria e strumentale e nel rispetto delle vigenti disposizioni nonché di quanto previsto dall'articolo 1.3:
- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento dei suoi scopi e comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi;
 - aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali con scopi uguali, affini o complementari ai propri;
 - costituire società di capitali ovvero assumere in esse interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi.

2 Sede - durata - organizzazione uffici

- 2.1 La Federkombat ha la sede legale in Monza (MB). Essa può istituire sedi ed uffici secondari in altri Comuni d'Italia ed ha una durata illimitata.
- 2.2 Per lo sviluppo delle proprie attività istituzionali nell'ambito del territorio nazionale, la Federkombat può agire anche per il tramite degli organi periferici disciplinati dal presente Statuto.
- 2.3 La Federkombat ha un proprio ufficio di Segreteria Federale, cui è demandato il compito di dare attuazione alle deliberazioni adottate dagli organi federali, ed è retta da un Segretario Generale.
- 2.4 Il Segretario Generale partecipa alle riunioni delle assemblee e del Consiglio Federale, cura la redazione dei verbali ed ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni e degli Organi Federali elettivi e di nomina della Federkombat.

- 2.5 Il Segretario Generale è direttamente responsabile della gestione amministrativa della Federazione, sovrintende agli uffici federali, ne dirige il personale e si assume la responsabilità del loro funzionamento nell'autonomia conferitagli dalla vigente legislazione.

3 Fini Istituzionali

3.1 Sono fini istituzionali della Federkombat:

- a) la promozione, l'organizzazione, la disciplina, lo sviluppo, la gestione e la diffusione degli sport di cui all'art.1, in qualsiasi modo praticato sul territorio nazionale e ogni altra attività per la massima promozione dell'attività sportiva;
- b) lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale, nell'ambito delle direttive degli Organismi Internazionali a cui la Federkombat aderisce, del CIO e del CONI;
- c) la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze e di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli Atleti in applicazione delle indicazioni e del Codice Mondiale Antidoping della WADA/NADO ITALIA;
- d) l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale, anche tramite delega alle strutture territoriali;
- e) l'attuazione di programmi di formazione degli Atleti, dei Tecnici, dei Dirigenti e degli Ufficiali di Gara;
- f) lo svolgimento in via strumentale e non prevalente di ogni iniziativa ed attività commerciale e di servizi connessa con la pratica sportiva, i cui eventuali utili sono esclusivamente destinati al perseguimento della medesima attività sportiva;
- g) lo sviluppo dell'attività sportiva per disabili in armonia con gli indirizzi e le deliberazioni del CIP e dell'IPC (International Paralympic Committee) nonché delle Federazioni Paralimpiche riconosciute;
- h) per la realizzazione di tali obiettivi e per la ottimizzazione di tali scopi, la Federkombat si riserva la facoltà di implementare l'impiego di Volontari negli eventi di rilevanza nazionale ed internazionale, eventualmente con la predisposizione di un Regolamento di Volontariato su delibera del Consiglio Federale;
- i) l'attuazione dei Principi di trasparenza e i Principi di Giustizia Sportiva di cui alle sezioni 11 e 15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate nonché il Codice di comportamento sportivo emanati dal CONI, cui si rinvia.

4 Affiliazione

- 4.1 Per Affiliati si intendono gli Enti Sportivi Dilettantistici, qualunque sia la forma giuridica dagli stessi adottata in base a quanto previsto dall'art.6 del D.lgs. 36/2021 e ss.mm.ii, ivi comprese le Società di Capitali e le Società Cooperative che perfezionano la procedura di affiliazione alla Federkombat. Gli stessi vengono di seguito convenzionalmente indicati come "Società" o "Affiliati".
- 4.2 Le Società che intendono praticare le discipline di cui all'art. 1 – sia con attività sportiva agonistica, sia amatoriale, che promozionale e ludica in tutti i loro aspetti sportivi, su ring, all'interno della gabbia o su aree lisce non delimitate da corde nell'ambito della Federkombat, devono affiliarsi secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento Organico, in conformità alla normativa vigente per ottenere il riconoscimento del CONI.
- 4.3 Per i Gruppi sportivi militari rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e i Gruppi sportivi dei corpi dello Stato, firmatari di apposite convenzioni con il CONI – anch'essi denominati convenzionalmente "Società" o "Affiliati" – l'affiliazione avviene secondo le disposizioni dello Statuto Federale anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per il riconoscimento e l'affiliazione delle Società sportive.
- 4.4 Per il riconoscimento ai fini sportivi delle Società, gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle disposizioni e alle direttive del CONI, del CIP per coloro che svolgono attività paralimpica, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione.
- 4.5 Le Società sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Federale della Federkombat ai sensi della normativa vigente. Le Società che richiedono l'affiliazione alla Federkombat devono depositare presso la Segreteria della Federazione il proprio Atto Costitutivo e lo Statuto che devono essere approvati ai fini sportivi dal Consiglio Federale. Allo stesso modo dovranno essere approvate dallo stesso Organo tutte le eventuali modifiche apportate agli stessi.
- 4.6 Gli statuti delle Società che costituiscono la Federkombat devono essere ispirati al principio democratico e di pari opportunità. I requisiti e i parametri a cui le Società devono uniformarsi sono al disposto dell'art. 29 dello Statuto del CONI e alle disposizioni di legge in vigore per gli Enti Sportivi.
- 4.7 Le Società aventi sede nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, possono essere considerate come aventi sede nel territorio italiano in virtù del principio di reciprocità tra il CONI e i Comitati Olimpici dei predetti Stati.
- 4.8 Gli Affiliati sono tenuti a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere ogni comunicazione.



4.9 Le Società devono prevedere e accettare:

- che gli Atleti e i Tecnici sportivi tesserati provvedano alla nomina dei loro rispettivi rappresentanti;
- che i Soci e i Dirigenti sociali, gli Atleti e i Tecnici sportivi tesserati rimetteranno al giudizio arbitrale previsto dal presente Statuto la risoluzione delle controversie originate dalla loro attività sportiva o associativa;
- che in caso di cessazione di appartenenza alla Federkombat della Società, i Dirigenti sociali in carica al momento sono obbligati in via personale e solidale all'adempimento delle obbligazioni della Società verso la Federazione, gli altri Affiliati o Tesserati e verso i terzi, sono, altresì, soggetti alle procedure esecutive previste dalle vigenti disposizioni di legge, fatta salva la compatibilità con la forma giuridica prescelta.

4.10 Qualora un affiliato scelga il modello della Società di capitali, lo Statuto sociale - a pena di inammissibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione - dovrà prevedere espressamente l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili nella Società medesima per il perseguimento delle finalità sportive, detratta la riserva di legge.

5 Procedure di tesseramento, affiliazione e riaffiliazione

5.1 Con lo scopo di favorire l'uniformità tra le procedure, ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli, si applicano altresì le previsioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia di tesseramento, affiliazione e riaffiliazione. Tali previsioni prevalgono in caso di contrasto con altre disposizioni del presente Statuto o di qualsivoglia regolamento federale.

5.2 I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

6 Rinnovo dell'affiliazione

6.1 Le Società dovranno provvedere alla riaffiliazione nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento Organico, nonché dalle disposizioni emanate dalla Federazione o da suoi Organi.

7 Cessazione di appartenenza alla Federkombat

- 7.1 Gli Affiliati cessano di appartenere alla Federkombat nei seguenti casi:
- a) per scioglimento volontario;
 - b) per inattività sportiva federale assoluta durante un biennio sportivo federale;
 - c) per mancata riaffiliazione annuale;
 - d) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
 - e) per radiazione comminata dagli organi di giustizia;
 - f) per morosità nei confronti della Federkombat dovuta al mancato pagamento di contributi e quote federali, entro i termini di 60 giorni dall'ultimo sollecito;
 - g) per recesso.
- 7.2 In caso di cessazione dell'affiliazione, gli affiliati cessati dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto alla Federkombat e agli altri Affiliati.
- 7.3 I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo della Società morosa sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto previsto dal comma precedente, passibili delle sanzioni previste dalle disposizioni federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite dalla vigente normativa in materia.
- 7.4 In ogni caso i Dirigenti dell'ultimo Consiglio Direttivo non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre Società sino all'adempimento del precitato obbligo. In caso di violazione dell'obbligo, il Consiglio Federale è tenuto respingere o, se già concessa, a revocare l'affiliazione della Società interessata.
- 7.5 La cessazione di appartenenza alla Federkombat comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.
- 7.6 Avverso le decisioni di revoca o diniego dell'affiliazione è ammesso il ricorso, da presentarsi alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n., dello Statuto del CONI, previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

8 Aggregazione

- 8.1 Per Aggregati si intendono gli Enti Sportivi Dilettantistici senza scopo di lucro che, pur praticando o organizzando attività riconducibili alle discipline coordinate e promosse dalla Federazione, non possiedono i requisiti o la natura per conseguire l'affiliazione ai sensi dell'art. 4.

8.2 Agli Aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con esclusione del diritto al voto in seno a qualsiasi Assemblea Federale nazionale e territoriale e i loro Tesserati aggregati non possono concorrere a nessuna carica elettiva sia nazionale che periferica.

8.3 Gli Aggregati sono disciplinati dal Regolamento Organico, il quale ne disciplina anche le modalità di adesione.

9 Gruppi Sportivi

9.1 I Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6, possono affiliarsi alla Federazione ai sensi dell'art. 4.

10 Tesserati

10.1 Le persone fisiche che instaurano il rapporto di tesseramento con la Federazione sono:

- a) gli Atleti, gli allievi degli istituti scolastici ove previsti accordi di collaborazione, i soci degli Affiliati e Aggregati che praticano a qualsiasi titolo le discipline e gli stili contemplati nella Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe, Sambo, MMA;
- b) i soci e i dirigenti degli Affiliati nella qualifica disciplinata dalla vigente legislazione e dagli statuti degli Affiliati/Aggregati che non praticano le discipline della Federazione;
- c) i dirigenti federali, centrali e periferici;
- d) i direttori di gara, rientranti nella tipologia degli ufficiali di gara: commissari di riunione, arbitri, giurati, segnapunti, annunciatori, cronometristi;
- e) i medici ed i massaggiatori federali e quelli degli Affiliati/Aggregati;
- f) i componenti delle Commissioni Federali;
- g) il Presidente Onorario e i Membri Onorari.

10.2 Al momento dell'affiliazione o della riaffiliazione e dei successivi tesseramenti, gli Affiliati, gli Aggregati e i Gruppi Sportivi devono indicare i nominativi delle persone fisiche che intendono instaurare il rapporto di tesseramento con la Federazione, nonché le cariche sociali dagli stessi ricoperte e la categoria di appartenenza, nonché le eventuali variazioni intervenute.

- 10.3 Gli Atleti entrano a far parte della Federazione all'atto del tesseramento, i Tecnici e i Direttori di Gara all'atto dell'inquadramento nei ruoli federali e del relativo tesseramento; i Dirigenti federali e i Medici federali all'atto dell'elezione o della nomina; i Dirigenti Sociali ed i Medici Sociali all'atto dell'accettazione della domanda di affiliazione della società, fermo restando quanto previsto dal Regolamento Organico.
- 10.4 Tutti i Dirigenti Federali, centrali e periferici, i Dirigenti Sociali, i Soci e/o i Tesserati degli Affiliati/Aggregati, i Tecnici, gli Ufficiali di Gara ed i Medici Federali e Sociali devono essere tesserati ed essere muniti di una tessera personale di riconoscimento e qualificazione rilasciata, anche in modalità digitale, validata o rinnovata annualmente dalla Federkombat.
- 10.5 Possono tesserarsi alla Federkombat come Atleti, persone di tutti i generi e di qualsiasi età, con il rispetto delle specifiche disposizioni federali e sanitarie, in particolare in materia di uso di sostanze e metodi che non alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
- 10.6 Possono tesserarsi alla Federkombat come Atleti, persone di nazionalità anche non italiana, purché siano residenti in Italia ed in possesso di regolare visto di soggiorno.
- 10.7 Sono esclusi dalla partecipazione alle gare di squadra in occasione dei Campionati Italiani, per ciascuna delle specialità disciplinate dalla Federazione, gli atleti che, seppur tesserati, non siano di nazionalità italiana. È facoltà insindacabile delle Federazione ammettere i predetti atleti alle gare individuali, restando inteso che essi saranno comunque esclusi da qualsiasi classifica o graduatoria ufficiale per la formazione delle squadre azzurre.
- 10.8 Gli Atleti tesserati alla Federkombat sono dilettanti. Si adeguano e si conformano alle disposizioni delle Federazioni Internazionali di riferimento alle quali la Federkombat aderisce.
- 10.9 Per poter svolgere attività federale gli Atleti devono essere muniti della tessera della Federkombat valida per l'anno in corso, rilasciata, anche in modalità digitale per lo svolgimento dell'attività, in favore di una Società, Aggregato o Gruppo Sportivo, salvi i casi previsti per gli atleti con obblighi militari per i quali valgono le disposizioni del Regolamento Organico.
- 10.10 Una Società, un Aggregato o Gruppo Sportivo non può richiedere tesseramento o rinnovi fin quando non abbia provveduto alla propria affiliazione o riaffiliazione.
- 10.11 Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento, le modalità per il rinnovo, nonché lo svincolo, sono disposte dal Regolamento Organico e dalle disposizioni emanate e/o adottate dalla Federazione ad ogni inizio di anno sportivo.

- 10.12 Gli Atleti tesserati alla Federkombat sono suddivisi in categorie in base all'età e specialità secondo le disposizioni del Regolamento Organico nonché sulla base delle disposizioni emanate e/o adottate dalla Federazione ad inizio di anno sportivo.
- 10.13 Con la procedura di tesseramento, per l'atleta si costituisce il vincolo nei confronti di una Società.
- 10.14 Il vincolo consiste nell'obbligo per l'atleta di praticare le discipline sportive Federkombat esclusivamente nell'interesse della Società e nel divieto di praticare la medesima disciplina sportiva con altra Società, salvo il consenso di quest'ultima. La durata del vincolo è pari ad un anno sportivo. Il tesserato ha libertà di cambiare Società di appartenenza previa acquisizione del consenso scritto di quest'ultima Affiliata. Nel caso di opposizione della Società alla richiesta dell'atleta, è previsto il ricorso al Consiglio Federale che, valutando tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione scritta.
- 10.15 Si intende per anno sportivo quello che inizia il primo di settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo.
- 10.16 È inibito il tesseramento:
- a) alle persone che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 77 comma 1 lettera b);
 - b) alle persone espulse da altri Affiliati per motivi di particolare gravità, per il periodo di due anni successivi alla sanzione, e in particolare per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.
- 10.17 È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo, per un periodo di dieci anni, per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui sopra è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata secondo i disposti del Regolamento di Giustizia Sportiva.

11 Doveri degli Affiliati, Aggregati, Gruppi Sportivi e dei Tesserati

- 11.1 Gli Affiliati, gli Aggregati e i Gruppi Sportivi sono tenuti ad osservare e a far osservare ai propri iscritti, tesserati Federkombat, lo statuto ed i regolamenti della Federkombat, i Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI, il Codice della Giustizia Sportiva, nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le disposizioni e le deliberazioni federali.
- 11.2 Gli Affiliati, gli Aggregati, i Gruppi Sportivi e i Tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dal presente Statuto, dai Regolamenti Federali e in ogni caso dalle deliberazioni assunte dagli organi della Federazione. I Tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, la violazione del quale costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni.
- 11.3 Gli Atleti e i Tecnici devono praticare lo sport in conformità alle disposizioni e agli indirizzi del CONI e della Federkombat; essi devono altresì rispettare le disposizioni e gli indirizzi delle Federazioni Internazionali alle quali la Federkombat è affiliata, purché non in contrasto con le disposizioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.
- 11.4 Le Società, i Dirigenti Federali e Sociali, gli Ufficiali di gara, i Tecnici Sportivi e gli Atleti che intendono far parte della Federkombat per consapevole accettazione, assumono l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti, i Principi emanati dal CONI, il Codice della Giustizia Sportiva, il codice WADA ed ogni disposizione emanata dai competenti Organi Federali.
- 11.5 La domanda di prima affiliazione può essere presentata nel periodo intercorrente tra il 1° settembre ed il 30 aprile di ciascun anno sportivo di competenza, restando inteso che tale ultimo termine può essere prorogato dal Consiglio Federale fino al 31 maggio.
- 11.6 Le domande di riaffiliazione devono essere presentate dal 1° settembre al 15 gennaio; quelle presentate dal 16 gennaio saranno soggette ad una soprattassa che verrà stabilita dal Consiglio Federale e comunicata all'inizio di ogni anno sociale.
- 11.7 Non verranno accettati rinnovi di affiliazioni di Associazioni e Società Sportive che abbiano pendenze finanziarie debitorie di qualsiasi tipo con la Federkombat relative alle stagioni sportive precedenti o abbiano assunto comportamenti contrari al principio di lealtà nei confronti della Federkombat e/o dei suoi Organi Federali.
- 11.8 Tutti i Tesserati, gli Affiliati e gli Aggregati alla Federkombat si impegnano ad operare con assoluta lealtà, probità e correttezza; essi si impegnano altresì alla scrupolosa osservanza delle disposizioni che regolano lo sport ed a mantenere un comportamento consono alla dignità della disciplina sportiva da loro praticata.

- 11.9 È fatto divieto ai Tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a competizioni sportive o eventi organizzati in ambito federale, ovvero in quello delle Federazioni Internazionali.
- 11.10 Tutti i Tesserati, gli Affiliati, gli Aggregati e i Gruppi Sportivi, al fine di garantire lo svolgimento dell'attività sportiva inserita nel programma istituzionale, non possono avere rapporti sportivi né prendere parte a manifestazioni agonistiche, comunque denominate, con Enti con le quali la Federazione non abbia instaurato rapporti e/o convenzioni, qualora da tali rapporti possa determinarsi incompatibilità od ostacolo rispetto alle attività federali.
- 11.11 Tutti i Tesserati, gli Affiliati, gli Aggregati e i Gruppi Sportivi non possono avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per censurare gli Organi federali, gli Affiliati, i Tesserati e/o i Direttori di Gara (Ufficiali di gara).
- 11.12 Ogni eventuale vertenza dovrà trovare naturale soluzione nell'ambito degli Organi Federali competenti.
- 11.13 Gli Affiliati, gli Aggregati e i Gruppi Sportivi sono tenuti a mettere a disposizione della Federkombat gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative federali e delle squadre nazionali italiane.
- 11.14 Requisito ulteriore per mantenere l'affiliazione è il tesseramento di un numero minimo di soggetti, compresi Dirigenti, Tecnici e Atleti. Numero che il Consiglio delibera annualmente con relative condizioni per il mantenimento dell'affiliazione.

12 Diritti degli Affiliati, degli Aggregati e dei Tesserati

- 12.1 Gli affiliati di cui all'art. 4 hanno diritto:
- a. di partecipare alle Assemblee secondo le disposizioni statutarie e regolamentari;
 - b. di votare nelle assemblee federali, secondo quanto previsto dall'art. 23.3;
 - c. di partecipare all'attività agonistica ufficiale e all'attività sportiva in generale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le disposizioni federali, all'attività di carattere internazionale nel rispetto delle disposizioni emanate dagli Organi federali, dal CONI, dal CIP, dal CIO e dalle Federazioni Internazionali;
 - d. di organizzare manifestazioni secondo le disposizioni sia generali che particolari emanate dagli Organi competenti, tesserare Atleti, iscriversi a eventi, tornei e campionati indetti dalla Federazione;
 - e. di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla

Federkombat, dal CONI, dalle Autorità competenti e dagli Organi di Governo.

- 12.2 I Tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività federale dei rispettivi Affiliati/Aggregati; Indossare la divisa sportiva federale, osservando le disposizioni emanate dalla Federkombat in materia; concorrere alle cariche federali se in possesso dei requisiti richiesti.
- 12.3 I tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal Consiglio Nazionale del Coni, la cui violazione costituisce grave inadempienza e, come tale, passibile di adeguate sanzioni, nonché delle disposizioni stabilite in materia dalla Federkombat nei Regolamenti e nelle Carte Federali.

13 Aggregati

13.1 Gli Aggregati di cui all'art. 8:

- a. partecipano all'attività agonistica ufficiale e all'attività sportiva in generale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le disposizioni federali, all'attività di carattere internazionale;
- b. possono organizzare manifestazioni secondo le disposizioni emanate dagli organi competenti;
- c. i Tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività federale dei rispettivi Aggregati indossare la divisa sportiva federale, osservando le disposizioni emanate dalla Federkombat;
- d. non possono partecipare e votare nelle Assemblee Nazionali e Regionali anche di natura straordinaria; e i loro Tesserati non possono concorrere a cariche elettive nazionali e periferiche. Possono essere investiti di incarichi di nomina da parte del Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.

14 Atleti

- 14.1 Gli Atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente statuto, i regolamenti federali, le Norme Sportive Antidoping e il Codice Mondiale Antidoping della WADA nonché i principi e le consuetudini sportive.
- 14.2 Gli Atleti selezionati per le rappresentative federali e per le squadre nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
- 14.3 La Federazione garantisce la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in

attività per tutto il periodo della gravidanza e per i primi 9 mesi di maternità, in previsione del loro rientro all'attività agonistica. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

15 Tecnici sportivi

- 15.1 I Tecnici, inquadrati presso le Società affiliate, gli Aggregati e i Gruppi Sportivi affiliati alla Federkombat nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali, sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale di tale attività.

16 I Direttori di Gara

- 16.1 I Direttori di Gara, anche denominati Ufficiali di Gara, partecipano nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali, di cui seguono le indicazioni, e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.
- 16.2 I Direttori di Gara, inquadrati dalla Federkombat o presso gli Affiliati/Aggregati, svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, imparzialità e indipendenza di giudizio, osservando il presente statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.

17 Commissari di Riunione - Annunciatori

- 17.1 Il Commissario di Riunione è l'unica autorità federale competente a dare ordini e direttive circa lo svolgimento delle manifestazioni sportive per quanto riguarda l'aspetto tecnico organizzativo. L'organizzatore e gli ufficiali di servizio sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni da lui impartite. Il Commissario di Riunione è designato dalla Commissione Tecnica Arbitrale.
- 17.2 L'annunciatore è alle dirette dipendenze del Commissario di Riunione del quale rende note al pubblico le comunicazioni. Provvede direttamente ad annunciare l'ordine di sgomberare le aree di gara e il numero d'ordine delle riprese, secondo le indicazioni del cronometrista. Ad eccezione delle indicazioni del cronometrista, è fatto divieto all'annunciatore di fare qualsiasi comunicazione non autorizzata dal Commissario di riunione.

- 17.3 I requisiti e le procedure di nomina, nonché le funzioni del Commissario di Riunione e dell'Annunciatore sono previste dal Regolamento Organico.

18 Medici e collaboratori parasanitari

- 18.1 Partecipano all'attività sportiva della Federkombat i medici iscritti all'ordine professionale competente nonché i massofisioterapisti e gli altri collaboratori parasanitari in possesso del relativo titolo professionale, i quali prestano la loro attività a favore delle Società affiliate e degli Aggregati, ovvero a favore della Federazione.

19 Dirigenti Federali e componenti delle Commissioni Federali

- 19.1 Sono Dirigenti Federali coloro i quali, a seguito di elezione o nomina, sono divenuti componenti degli organi e delle strutture federali centrali o periferiche secondo le disposizioni del presente Statuto.
- 19.2 I componenti delle Commissioni Federali sono coloro che per nomina vengono chiamati a far parte delle commissioni previste nel presente statuto o nei regolamenti federali, ovvero delle commissioni e dei gruppi di studio costituiti dal Consiglio federale e/o dal Presidente Federale.
- 19.3 Il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale, i Dirigenti Federali e i componenti delle Commissioni Federali sono esonerati dal pagamento delle quote annuali per la durata del loro mandato salvo che non siano tesserati presso Società, Aggregati o Gruppi Sportivi in altre categorie ove previsto e si considerano tesserati diretti.
- 19.4 Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale e presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali.

20 Il Presidente Onorario e i Membri Onorari

- 20.1 L'Assemblea su proposta del Consiglio Federale può nominare un Presidente Onorario e i Membri Onorari della Federazione.
- 20.2 Il Presidente Onorario partecipa all'Assemblea Federale e alle riunioni del Consiglio Federale senza diritto di voto e con funzioni consultive.
- 20.3 Le Cariche Onorarie sono esonerate dal pagamento delle quote annuali.
- 20.4 Possono essere nominati Membri Onorari soggetti che, avendo acquisito eccezionali benemerienze verso le discipline della Federkombat, vengono

proclamati tali dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale.

- 20.5 Le cariche onorifiche di cui al presente articolo si intendono conferite a vita, salvo motivata revoca da parte dell'Assemblea Nazionale.

21 Procedure di tesseramento, durata e cessazione

- 21.1 Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico, nonché ove del caso, dalle disposizioni emanate dalla Federkombat ad inizio di ogni anno sociale o nel corso dello stesso.
- 21.2 Il tesseramento cessa:
- a. per mancato rinnovo annuale del tesseramento;
 - b. per decadenza a qualsiasi titolo della carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - c. per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi federali di giustizia;
 - d. per cessazione di appartenenza alla Federkombat delle rispettive Società, Gruppi Sportivi e Aggregati, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - e. per recesso volontario;
 - f. per decesso.
- 21.3 La tessera vincola l'atleta alla Società, all'Aggregato o al Gruppo Sportivo a tempo determinato ed in ogni caso per un periodo non superiore a un anno, salvo rinnovo o trasferimento disciplinati dal Regolamento Organico, il quale disciplina anche le modalità di svincolo.
- 21.4 Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell'organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione, al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la

dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

22 Organi ed Organismi Federali

22.1 Per Organi e Organismi Federali si intendono i seguenti:

A) Organi Federali Centrali:

- 1) Assemblea Nazionale;
- 2) Presidente Federale;
- 3) Consiglio Federale;
- 4) Consiglio di Presidenza;
- 5) Segretario Generale;
- 6) Collegio dei Revisori dei Conti;
- 7) Commissione Federale di Garanzia;
- 8) Ufficio del Procuratore Federale;
- 9) Responsabile Federale delle Politiche di *Safeguarding*.

B) Organi Federali Periferici:

- 1) Assemblea Regionale;
- 2) Presidenti dei Comitati Regionali;
- 3) Consigli Regionali;
- 4) Delegati Regionali;
- 5) Delegati Provinciali

C) Organi di Giustizia

- 1) Giudice Sportivo Nazionale;
- 2) Tribunale Federale;
- 3) Corte Federale di Appello, in funzione propria nonché in funzione di Corte Sportiva di Appello.

D) Organismi Tecnici Nazionali

- 1) Commissione Tecnica Federale;
- 2) Commissione Tecnica Arbitrale;
- 3) Scuola Nazionale di Formazione;
- 4) Commissione Medica;
- 5) Commissioni Funzionali;
- 6) Leghe.

E) Altri Organismi e Commissioni

- 1) Consulta Nazionale;
- 2) Commissione Disabilità;
- 3) Commissione Pari Diritti e Opportunità;
- 4) Commissione Scientifica Ricerca e Sviluppo;
- 5) Commissione Marketing e Comunicazione.

TITOLO II – L'ORGANIZZAZIONE CENTRALE

23 Assemblea Nazionale

- 23.1 L'Assemblea nazionale è il supremo Organo della Federazione e ad essa spettano tutti i poteri deliberativi.
- 23.2 L'Assemblea è composta dalle Società affiliate di cui all'art. 4 aventi diritto di voto ciascuna rappresentata dal suo Presidente o componente in carica del Consiglio Direttivo societario, delegato dal presidente stesso, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici.

- 23.3 Hanno diritto di voto le Associazioni e le Società che risultano iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 o che siano Gruppi sportivi militari e Gruppi civili dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi dell'art. 6 della legge 78/2000, nonché che abbiano maturato un'anzianità minima d'affiliazione di 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea a condizione che nel medesimo periodo, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi federali.
- 23.4 A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, didattico, scolastico e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla Federazione.
- 23.5 È preclusa, comunque, la partecipazione all'Assemblea a chiunque risulti colpito da una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione, comprese le sanzioni che escludono la partecipazione all'Assemblea, nonché coloro i quali non abbiano adempiuto all'obbligo del pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o di tesseramento.
- 23.6 Le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altri affiliati.
- 23.7 Nelle assemblee nazionali le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di Società aventi diritti a voto o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:
1. 1 (una) delega se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e Società votanti;
 2. 2 (due), fino a 400 associazioni e Società votanti;
 3. 3 (tre), fino a 800 associazioni e Società votanti;
 4. 4 (quattro), fino a 1500 associazioni e Società votanti;
 5. 5 (cinque), oltre le 1500 associazioni e Società votanti.
- 23.8 La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- a. le generalità e la copia del documento di identità del legale rappresentante della stessa;
 - b. la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.
- 23.9 I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e Società né direttamente né per delega.
- 23.10 I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici non possono essere portatori di alcuna delega. È fatta salva la rappresentanza per delega di Società o Associazioni affiliate ove ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 23.6.
- 23.11 Ai Rappresentanti di Tecnici, Atleti e Società è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una sola delle categorie per le quali il rappresentante risulta tesserato.
- 23.12 Ogni Società avente diritto a voto, detiene 10 voti di base. Inoltre, ha diritto, sulla base dell'attività agonistica stabilita dai calendari federali ad anno sociale chiuso, a voti plurimi determinati come segue, tenuto conto dei risultati ottenuti nelle gare svoltesi nell'arco del quadriennio sportivo, con inizio al 01/09 e scadenza al 31/08 di ogni anno contemplato nel quadriennio olimpico.
- a 1 voto per ogni titolo di Campione d'Italia - Classe Seniores M/F;
 - a 2 voti per ogni titolo di Campione Europeo – Classe Seniores M/F;
 - a 3 voti per ogni titolo di Campione del Mondo – Classe Seniores M/F.
- 23.13 I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni o per rinuncia alle medesime sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.
- 23.14 Ai fini Assembleari alle Associazioni e alle Società Sportive Dilettantistiche non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all' 1% (uno per cento) del totale dei voti assegnati alle Associazioni e alle Società Sportive Dilettantistiche aventi diritto di voto. Fermo quanto precede, nessuna Associazione e Società Sportiva Dilettantistica potrà in ogni caso detenere un voto maggiore di 40 (quaranta) volte il voto di base.
- 23.15 Qualora le Associazioni e le Società sportive aventi diritto al voto siano inferiori a 500 (cinquecento) si applica come unico limite quello che consente a ciascuna Associazione e Società Sportiva Dilettantistica di detenere al massimo 15 (quindici) volte il voto di base.

23.16 All'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, per ogni argomento inserito nell'Ordine del Giorno dei lavori assembleari, il diritto di voto è quindi così attribuito:

1. i Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o loro delegati esprimono il 70% (settanta per cento) dei voti;
2. i Rappresentanti degli Atleti aventi diritto al voto esprimono il 20% (venti per cento) dei voti;
3. i Rappresentanti dei Tecnici aventi diritto al voto esprimono il 10% (dieci per cento) dei voti.

23.17 Nell'ambito di ogni Società viene eletto, nel proprio ambito, rispettivamente dagli Atleti e dai Tecnici tesserati dalla Società medesima, il rappresentante tesserato e in attività di ciascuna categoria e i loro sostituti.

23.18 L'elettorato attivo viene riconosciuto agli Atleti ed ai Tecnici, regolarmente tesserati nella loro categoria maggiorenni ed in attività.

23.19 Gli Atleti e i Tecnici eletti possono rappresentare una sola Affiliata nel cui ambito sono stati eletti e non possono dare deleghe. In caso d'impedimento possono però essere sostituiti dal primo dei non eletti di ciascuna categoria nell'ambito del soggetto affiliato che li ha eletti. Il voto non espresso da dette categorie non può accreditarsi al presidente della Società affiliata.

23.20 I componenti del Consiglio Federale sono eletti dalle singole categorie di appartenenza dove ciascun avente diritto al voto ha diritto ad un solo voto, secondo le proporzioni indicate.

23.21 Il Presidente Federale ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti da tutte le componenti dell'Assemblea dove ciascun avente diritto al voto esprime un solo voto nel rispetto delle proporzioni indicate.

23.22 Nelle assemblee elettive il Presidente è indicato dalla Federazione d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.

23.23 L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze. È possibile non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili.

24 L'Assemblea Nazionale - Convocazione

24.1 L'Assemblea ordinaria elettiva deve tenersi per il rinnovo delle cariche entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei giochi Olimpici estivi.

Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definito del Presidente o per la scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

- 24.2 L'Assemblea straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 (novanta) giorni se richiesta:
- dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Federale;
 - dalla metà più uno degli Atleti o dei Tecnici maggiorenni societari - aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria;
 - dalla metà più uno delle Associazioni e Società aventi diritto a voto che detengano almeno 1/3 (un terzo) del totale dei voti sul territorio nazionale;
 - dalla metà più uno degli Affiliati appartenenti a una delle Leghe costituite ai sensi del successivo art. 48.
- 24.3 La convocazione dell'Assemblea sarà, di volta in volta, di competenza dell'Organo espressamente indicato nel presente Statuto a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.
- 24.4 Il Presidente della Federazione, o nei casi previsti chi ne fa le veci, convoca l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, a mezzo avviso di convocazione pubblicato sul sito internet federale e spedito, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria Federale, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ovvero con lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica e altro mezzo purché consenta la verifica della trasmissione e della ricezione della convocazione agli aventi diritto al voto, agli indirizzi indicati all'atto dell'affiliazione, almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno dell'effettuazione, salvo ove diversamente previsto dal presente Statuto. A tal fine i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza.
- 24.5 In caso di Assemblea elettiva la convocazione è comunicata agli aventi diritto almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento. Entro lo stesso termine, oltre agli ulteriori mezzi di comunicazione eventualmente disposti, la convocazione, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria Federale, è inviata agli aventi diritto di voto a mezzo PEC ovvero con lettera raccomandata a/r nonché pubblicato sulla *homepage* del sito internet federale.
- 24.6 L'avviso di convocazione per Assemblee in presenza deve precisare luogo, data e ora dell'Assemblea e l'ordine del giorno specifico e riportare, in allegato, l'elenco

delle Società aventi diritto a voto, nonché il numero di voti attribuiti a ciascun avente diritto.

- 24.7 L'avviso di convocazione può altresì contenere indicazioni e disposizioni di carattere organizzativo e logistico.
- 24.8 L'avviso di convocazione viene inviato in copia, per conoscenza, al CONI e al CIP.
- 24.9 Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione della tabella voti sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale CONI.

25 Assemblee in forma elettronica a distanza

- 25.1 Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della Federazione adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli aventi diritto al voto e, in particolare, a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo degli altri componenti dell'Ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito ai partecipanti di partecipare effettivamente alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione la sede, anche telematica, in cui i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; (e) non siano ammesse deleghe al di fuori di quelle rilasciate ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti e Tecnici con diritto di voto in Assemblea; (f) siano rispettati gli eventuali regolamenti deliberati in merito dal CONI.

26 Validità delle Assemblee Nazionali

- 26.1 Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, le Assemblee Nazionali sono validamente costituite:
- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà delle società aventi diritto al voto;
 - in seconda convocazione, successiva almeno di un'ora,

independentemente dal numero degli aventi diritto a voto, restando inteso che, con riferimento alle assemblee elettive, il *quorum* costitutivo in seconda convocazione non può essere inferiore al 35% (trentacinque per cento) delle società aventi diritto di voto, fatto salvo quanto previsto agli artt. 27 e 79.

- È in ogni caso consentito l'intervento degli aventi diritto mediante strumenti di video e teleconferenza secondo le modalità previste dal Regolamento Organico o diverso regolamento federale.
- 26.2 I *quorum* costitutivi di cui al comma precedente sono calcolati esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate, con esclusione di Atleti e Tecnici, e non sul numero di voti.
- 26.3 Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, le Assemblee Nazionali, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole del 50% (cinquanta per cento) più uno dei voti presenti.
- 26.4 Alle Assemblee Nazionali partecipano senza diritto a voto il Presidente della Federkombat, i componenti del Consiglio Federale, i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente Onorario della Federkombat e gli eventuali Membri d'Onore, gli eventuali componenti italiani delle Federazioni Internazionali di riferimento, i candidati all'assunzione di cariche federali, i Presidenti dei Comitati Regionali o Delegati Regionali, i componenti degli Organi di Giustizia, i legali rappresentanti degli Affiliati non aventi diritto di voto, qualora invitati, i legali rappresentanti degli Aggregati, qualora invitati, i componenti della Commissione Verifica Poteri, nonché tutti coloro che il Consiglio Federale o il Presidente Federale ritengano opportuno invitare.
- 26.5 Le votazioni si svolgono per appello nominale, per acclamazione all'unanimità, per alzata di mano e controprova. Devono avvenire a scrutinio segreto, se richieste dalla metà degli aventi diritto a voto anche mediante strumento elettronico od informatico equipollente e da remoto ove previsto.
- 26.6 Tutte le elezioni alle cariche federali devono avvenire mediante votazione a scrutinio segreto anche mediante strumento elettronico od informatico equipollente - in cabina o in luogo isolato.
- 26.7 Nella Assemblea elettiva il voto è esercitato in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in conformità con quanto disciplinato dalla Giunta Nazionale del CONI.

27 Attribuzioni delle Assemblee Nazionali

27.1 L'Assemblea Nazionale Ordinaria:

- 1) Elegge, con votazioni contestuali ma con schede separate entro il 15 marzo dell'anno seguente a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi:
 - a. il Presidente della Federazione;
 - b. i Componenti del Consiglio Federale;
 - c. il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 2) Approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.
- 3) Delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 4) Su proposta del Presidente Federale, l'Assemblea Nazionale Ordinaria elegge per acclamazione, all'unanimità, il Presidente Onorario e i Membri d'Onore della Federazione.
- 5) Su proposta del Presidente, l'Assemblea Nazionale Ordinaria può conferire altresì la qualifica di socio benemerito della Federazione a tesserati che per l'attività svolta abbiano acquisito particolari benemeritenze.

27.2 L'Assemblea Nazionale Straordinaria:

- 1) L'Assemblea Nazionale Straordinaria riunita in seduta plenaria elegge, nell'ipotesi di vacanza di uno degli organi di cui alle lettere a), b) e c) sotto indicate verificatasi prima della fine del mandato:
 - a. il Presidente della Federazione;
 - b. membri del Consiglio Federale;
 - c. il Presidente Collegio dei Revisori dei Conti.
- 2) L'Assemblea Nazionale Straordinaria, composta dalle sole Società affiliate secondo l'art. 4) e che hanno diritto di voto, approva il bilancio d'esercizio in caso di parere negativo dei Revisori dei Conti o in caso di reiezione del medesimo da parte della Giunta Nazionale CONI.
- 3) L'Assemblea Nazionale Straordinaria composta da tutti gli aventi diritto

a voto:

- a. delibera sulle proposte di modifica allo Statuto federale da sottoporsi all'approvazione del CONI, in prima convocazione con la presenza di almeno 1/4 (un quarto) delle società aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno il 20% delle società aventi diritto a voto, e con il voto favorevole della maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti presenti;
- b. delibera in ordine alla proposta di scioglimento della Federazione;
- c. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

27.3 Fuori dai casi previsti dal comma precedente, l'Assemblea Nazionale Straordinaria è indetta dal Consiglio Federale almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea e convocata dal Presidente Federale almeno 30 (trenta) giorni prima.

27.4 L'Assemblea straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea ordinaria.

28 Commissione Verifica Poteri

28.1 Le operazioni di verifica dei poteri sono svolte da una speciale commissione denominata Commissione Verifica Poteri. Tale commissione è nominata dal Consiglio Federale all'atto della convocazione dell'Assemblea ed è composta da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) componenti tra persone facenti parte del personale o degli organi federali e/o tra persone tesserate alla Federkombat, con esclusione dei componenti del Consiglio Federale, dei candidati alle cariche elettive e dei componenti degli Organi di Giustizia o dell'Ufficio del Procuratore Federale della Federazione competenti a decidere eventuali ricorsi.

28.2 I componenti della Commissione Verifica Poteri non hanno diritto di voto. In caso di dimissioni o impedimento dei componenti nominati, che non permettano di raggiungere il numero minimo sopra indicato, il Consiglio Federale provvede in qualsiasi momento alle sostituzioni.

- 28.3 La Commissione Verifica Poteri è insediata dal Presidente Federale o da chi ne fa le veci, secondo le modalità previste nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Nelle Assemblee elettive il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI.
- 28.4 La Commissione controlla l'identità degli aventi diritto a voto, e la validità delle deleghe.
- 28.5 Sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza, la Commissione redige verbale, che deve essere sottoscritto dalla persona interessata con la dichiarazione espressa di volere o non volere proporre reclamo all'Assemblea.

29 Commissione Scrutinio

- 29.1 L'Assemblea, su proposta del Presidente della stessa, può nominare la Commissione Scrutinio scelta tra persone che non siano candidate alle cariche federali elettive nell'Assemblea in cui sono chiamate ad operare.
- 29.2 La Commissione Scrutinio è composta da un Presidente e da due componenti scelti tra le persone presenti ed aventi diritto di voto oltre che dal Segretario Generale che non ha diritto di voto, i quali procederanno alle incombenze loro assegnate dal Presidente dell'Assemblea.
- 29.3 Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.
- 29.4 In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile.
- 29.5 Le schede di votazione debbono essere conservate in Federazione.

30 Il Presidente Federale

a) Elezione del Presidente e prerogative:

- 30.1 Il Presidente Federale è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Nazionale, e viene eletto, anche in caso di ballottaggio, con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.
- 30.2 Il Presidente Federale è il legale rappresentante della Federazione e svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale ed internazionale. Ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva della Federazione. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale e la

nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico- sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

- 30.3 Il Presidente provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Federale, vigila sul funzionamento di tutti gli Organi e degli Uffici della Federazione; firma gli atti federali; convoca e presiede il Consiglio Federale; convoca l'Assemblea Nazionale predisponendo l'ordine del giorno, unitamente al Consiglio Federale.
- 30.4 La vigilanza del Presidente non si estende agli Organi di Giustizia e di Controllo.
- 30.5 Può delegare, anche in parte, ai due Vicepresidenti sue funzioni che non rientrino nella propria competenza esclusiva.
- 30.6 Il Presidente Federale propone per la nomina al Consiglio Federale i componenti degli Organismi tecnici nazionali, nonché dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore federale, attribuendo ad uno o più soggetti la funzione di segretario per ciascuno degli Organi di Giustizia e per il Procuratore federale;
- 30.7 Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata e previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento definitivo.
- 30.8 Il Presidente può assumere provvedimenti di estrema urgenza, anche nelle materie non delegabili del Consiglio Federale, che dovranno essere sottoposti a ratifica da parte del Consiglio Federale, nella sua prima riunione utile, ad eccezione delle materie di esclusiva competenza del Presidente Federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale. Il Consiglio Federale dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi "dell'estrema urgenza" tali da legittimare il provvedimento.
- 30.9 Il Presidente può attribuire deleghe ai Consiglieri Federali per la trattazione di singoli affari. Nelle materie di propria esclusiva competenza, il Presidente assume le decisioni e le comunica al Consiglio Federale in occasione della prima riunione utile.

b) Impedimento e dimissioni

- 30.10 In caso di impedimento temporaneo del Presidente, l'esercizio delle relative

funzioni spetterà al Vice Presidente Vicario. In ogni caso, il Presidente non può delegare funzioni che, istituzionalmente, appartengono alla sua esclusiva competenza. L'impedimento definitivo del Presidente comporta la decadenza immediata del Consiglio Federale, restando inteso che, in tal caso, il compimento degli atti di ordinaria amministrazione sarà affidato al Vice Presidente già incaricato della reggenza temporanea. Il Vicepresidente provvederà alla convocazione entro 30 (trenta) giorni dell'Assemblea Straordinaria, da celebrarsi nei successivi 60 (sessanta) giorni con le modalità e termini di cui agli artt. 24.4, 24.5 e 75.3, ed all'espletamento degli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione.

- 30.11 Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vicepresidente Vicario, subentrerà l'altro Vice Presidente.
- 30.12 Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza immediata del Consiglio Federale; resta comunque inteso che il Consiglio Federale opererà in regime di *prorogatio* per gli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o, in caso di dichiarata impossibilità di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente Vicario.

c) Durata del mandato

- 30.13 Il Presidente dura in carica quattro anni corrispondenti al quadriennio olimpico e può svolgere più mandati.
- 30.14 In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, il Presidente può essere rieletto secondo quanto previsto dal successivo art. 79, del presente Statuto.

31 Il Consiglio Federale

- 31.1 Il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da 10 (dieci) Consiglieri, di cui 7 (sette) Consiglieri in rappresentanza degli Affiliati, ed eletti dagli Affiliati stessi, 2 (due) Consiglieri in rappresentanza degli Atleti, uno per genere, eletti dai rappresentanti di detta categoria garantendo, qualora esistano candidature, l'elezione di un rappresentante di tutti i generi e da 1 (uno) Consigliere in rappresentanza dei tecnici, eletto dai rappresentanti di detta categoria.
- 31.2 Ai fini della determinazione del numero dei componenti del Consiglio Federale sarà considerato il numero degli Affiliati risultante al termine dell'ultimo anno concluso prima dell'Assemblea ordinaria elettiva. In ogni caso, gli Organi Territoriali non possono avere un numero di componenti superiore a quello del Consiglio Federale.
- 31.3 Fermo il numero dei componenti, possono altresì far parte quali membri di diritto

del Consiglio Federale i Presidenti di eventuali Leghe ove previste.

- 31.4 Al fine di assicurare la rappresentanza di genere, nel Consiglio federale è garantita la presenza di membri di genere diverso in misura non inferiore a 1/3 (un terzo) del totale dei componenti del Consiglio stesso. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.
- 31.5 Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito. Coloro che ricoprono particolari cariche federali possono ricevere indennità, la cui entità sarà determinata dal Consiglio federale, nel rispetto della disciplina vigente in materia.
- 31.6 Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano, senza diritto di voto, se espressamente invitati, i Presidenti degli Organismi Tecnici Nazionali, il Presidente Onorario della Federkombat e gli eventuali membri italiani delle Federazioni Internazionali presso le quali risulta affiliata ed inoltre coloro che, investiti di particolari incarichi, siano invitati permanentemente o meno dallo stesso Consiglio Federale. Partecipano inoltre i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 31.7 Riunioni svolte in forma elettronica a distanza – in limitati casi di argomenti di particolare rilievo ed urgenza, in connessione ai quali non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio Federale (e non appaia opportuna la deliberazione d'urgenza del Presidente Federale), il Collegio dei Revisori dei Conti, gli Organi di Giustizia, i componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale, la Commissione Federale di Garanzia, l'eventuale Responsabile Federale delle Politiche di *Safeguarding*, e le Commissioni Federali è possibile svolgere la seduta dei suddetti Organi Federali e Commissioni in forma elettronica a distanza, purché sia garantita la contestualità della partecipazione di tutti i componenti e la possibilità di intervento degli stessi nel corso della stessa sessione e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati. In tale ipotesi la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Organo Federale o della Commissione interessata, assistito dal Segretario dell'Organo o della Commissione.

32 Il Consiglio Federale - Funzioni

- 32.1 Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

In particolare:

- 1) concorre a realizzare i fini di cui all'art. 3;
- 2) definisce i criteri per l'amministrazione dei fondi che sono a disposizione della Federazione;

- 3) approva la Relazione di gestione federale, che correda il bilancio di esercizio;
- 4) approva il bilancio preventivo entro il 30 Novembre di ogni anno, le relative variazioni, e lo trasmette al CONI entro i termini dallo stesso stabiliti;
- 5) il Consiglio Federale approva anche il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, e lo trasmette al CONI entro i termini dallo stesso stabiliti;
- 6) vigila sull'esatta osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- 7) delibera sui regolamenti federali e sulle relative variazioni;
- 8) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea generale, salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
- 9) fornisce al Presidente il parere, non vincolante, circa la nomina dei Componenti degli Organismi Tecnici Nazionali e dei componenti della Scuola Nazionale di Formazione e delle Commissioni;
- 10) vigila sul corretto svolgimento dell'attività agonistica e tecnico-sportiva della Federazione;
- 11) elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto, due Vicepresidenti di cui uno con funzioni vicarie;
- 12) nomina i membri italiani presso le Federazioni Internazionali con le quali la Federkombat è affiliata; delibera in merito alla costituzione di Commissioni o di gruppi di lavoro, determinandone i compiti e la durata;
- 13) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento Organico;
- 14) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
- 15) delibera tutti gli importi delle quote e tasse federali;
- 16) determina le dotazioni finanziarie degli Organi periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;
- 17) esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee regionali per le elezioni dei componenti dei propri Organi direttivi;

- 18) il Consiglio Federale approva il rendiconto, sulla gestione delle risorse economiche erogate alla struttura o predisposto da ciascun Consiglio Regionale;
- 19) provvede, per accertate gravi irregolarità di gestione, gravi ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo, constatata impossibilità di funzionamento degli organi periferici allo scioglimento dei Comitati regionali, nominando in sostituzione un Commissario straordinario, il quale entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina provvederà alla convocazione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei 30 (trenta) giorni successivi per la ricostituzione degli Organi;
- 20) nomina, nei casi previsti, i Delegati regionali e i Delegati Provinciali;
- 21) su indicazione del Presidente costituisce nuovi Organismi tecnici, nominandone i responsabili e determinandone i compiti;
- 22) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento, previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI; è il solo organo competente a fornire l'interpretazione unica alle disposizioni regolamentari; in caso di interpretazione di disposizioni del Regolamento di Giustizia o del presente Statuto che riproducano o diano esecuzione a disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva, il Consiglio Federale è tenuto ad adeguarsi all'interpretazione fornita dalla sezione consultiva del Collegio di garanzia dello sport del CONI, da interpellarsi senza indugio;
- 23) nomina i componenti degli Organi di Giustizia;
- 24) nomina i componenti della Commissione federale di garanzia;
- 25) nomina i componenti dell'Ufficio del Procuratore federale;
- 26) nomina il Responsabile Federale delle Politiche di *Safeguarding*, determinandone altresì i requisiti, la composizione e le relative funzioni, con apposito Regolamento Federale;
- 27) ratifica i provvedimenti assunti in via d'urgenza dal Presidente Federale, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
- 28) trasmette al CONI, per la relativa approvazione, tutti i regolamenti attinenti ai profili pubblicistici dell'attività della Federazione;

- 29) nomina Ispettori per effettuare controlli ed accertamenti;
- 30) effettua il riconoscimento delle Società ed approva i relativi statuti nonché le loro eventuali modifiche.
- 32.2 Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente Federale, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata, mediante comunicazione a mezzo posta ordinaria, o elettronica, o fax, o altro mezzo equipollente contenente l'Ordine del Giorno, almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza semplice dei componenti ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica, tra cui il Presidente o chi ne fa le veci: delibera a maggioranza semplice, eccezione fatta per le delibere relative ai regolamenti federali che devono essere prese con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente Federale o di chi presiede la riunione.
- 32.3 In casi urgenti è possibile la convocazione a mezzo telegramma o PEC con preavviso di 48 (quarantotto) ore.
- 32.4 Il voto dei Consiglieri non è delegabile.
- 32.5 Il Consigliere che non provvede a comunicare al Presidente Federale le ragioni della propria assenza a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Federale validamente convocate decade immediatamente dalla propria carica nel Consiglio Federale.

33 Decadenza del Consiglio Federale

- 33.1 Il Consiglio Federale decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica di Presidente Federale.
- 33.2 Le disposizioni applicabili a seconda delle diverse fattispecie che hanno comportato la decadenza del Consiglio Federale sono le seguenti:
- a) Impedimento definitivo del Presidente o vacanza per qualsivoglia altro motivo: l'ordinaria amministrazione della Federazione viene affidata al Vice Presidente Vicario, il quale dovrà provvedere a convocare, entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'evento, un'assemblea straordinaria da celebrarsi nei successivi 60 (sessanta) giorni, per il rinnovo delle cariche decadute;
 - b) Dimissioni del Presidente: il Consiglio Federale opererà in regime di *prorogatio* per il compimento degli atti conservativi o indifferibili o di

ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario, sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria di cui al paragrafo a) che precede, per il rinnovo delle cariche decadute. In caso di impossibilità del Presidente, il Consiglio Federale opererà in regime di *prorogatio* unitamente alla persona del Vice Presidente Vicario.

- c) Dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a 7 (sette) giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali: comportano l'immediata decadenza anche del Presidente Federale, il quale resterà in *prorogatio* con le competenze di cui alla precedente lettera b) fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini di cui al presente articolo.

33.3 Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi federali sono irrevocabili.

33.4 La decadenza del Consiglio Federale non si estende né al Collegio dei Revisori dei conti, né agli Organi di Giustizia, né ai componenti della Commissione federale di garanzia e dell'Ufficio del Procuratore federale.

34 Integrazione del Consiglio Federale

34.1 In caso di dimissioni o di decadenza di membri del Consiglio federale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo (sino alla metà dei componenti) si dovrà provvedere all'integrazione chiamando a farne parte i primi dei non eletti, fermo restando quanto previsto al precedente art. 31 comma 4, e purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.

34.2 Nel caso in cui questa ipotesi non possa realizzarsi deve essere prevista la copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima assemblea utile che verrà tenuta dalla Federkombat dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima.

34.3 Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la funzionalità dell'organo dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'assemblea straordinaria entro 90 (novanta) giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità

35 Il Consiglio di Presidenza

35.1 Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, che la presiede e da

componenti scelti tra coloro che hanno i requisiti di professionalità, competenza e moralità in campi specifici.

- 35.2 Il Consiglio di Presidenza, coadiuva il Presidente della Federazione fornendo consigli e indicazioni secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Federale stesso.
- 35.3 Il Consiglio di Presidenza non può adottare provvedimenti che rientrano nella competenza del Consiglio Federale, ferma restando l'eventuale delega da quest'ultimo conferita.

36 Segretario Generale

- 36.1 Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile; è nominato dal Presidente previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Per l'assolvimento dei suoi compiti si avvale del personale facente parte della pianta organica della Federkombat.
- 36.2 Il Segretario Generale provvede a dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Centrali Federali sotto la supervisione del Presidente Federale.
- 36.3 Il Segretario Generale coordina e dirige gli uffici federali.
- 36.4 È responsabile della conservazione e tenuta dei registri e dei libri contabili; predispone la stesura e redazione del Bilancio di previsione (*budget*) e del Bilancio d'esercizio provvedendo agli adempimenti connessi. Fornisce tutte le informazioni economiche della gestione, necessarie al Consiglio Federale e relaziona al Presidente Federale in merito alle entrate e uscite della Federkombat, quando richiesto e almeno una volta al mese ed in particolare ogni qual volta si riunisca il Consiglio Federale.
- 36.5 Assiste con diritto di parola, se autorizzato dal Consiglio Federale, e non di voto, alle riunioni delle Assemblee Nazionali, dei Consigli Federali e della Consulta Federale per le quali provvede ad inviare le relative convocazioni e di cui redige i verbali; assiste, inoltre, su incarico del Presidente Federale e qualora ritenuto necessario alle riunioni delle Commissioni e degli Organi Periferici.
- 36.6 Il Segretario Generale non può ricoprire cariche nell'ambito federale e societario ne può rappresentare la Federkombat avanti alcuna Autorità o Ente, se non a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio Federale e munito di procura a firma del Presidente Federale.
- 36.7 In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale, il medesimo può essere sostituito da un Vicesegretario nominato dal Presidente Federale per le funzioni di ordinaria amministrazione.

37 Collegio dei Revisori dei Conti

- 37.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica sarà sostituito dal primo dei non eletti.
- 37.2 I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti elettivi devono essere iscritti all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o al registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra i soggetti non tesserati alla Federazione.
- 37.3 I membri del Collegio devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali.
- 37.4 La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti.

38 Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

- 38.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti, che è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ha il compito di:
- controllare la gestione amministrativa – sia centrale che periferica – della Federazione;
 - accertare la regolare tenuta della contabilità della Federkombat nonché la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - verificare – almeno ogni tre mesi – l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili e la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - redigere una relazione al bilancio di previsione (*budget*) e al bilancio d'esercizio, nonché alle proposte di variazione al bilancio preventivo;
 - vigilare sull'osservanza delle disposizioni di legge e di quelle statutarie e regolamentari;
 - esercitare il controllo contabile.
- 38.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su convocazione del Presidente

almeno ogni tre mesi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. Di ogni riunione è redatto verbale che viene trascritto in un apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti, riferendo al Presidente della Federazione su tutto ciò che ha riscontrato.

- 38.3 I Revisori dei Conti possono, anche di propria iniziativa o per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e le strutture periferiche della Federkombat, previa comunicazione al Presidente Federale.
- 38.4 Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

39 Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti

- 39.1 In caso di vacanza del Presidente, la presidenza è assunta sino alla prossima assemblea dal primo dei non eletti. In caso contrario dovrà essere celebrata apposita assemblea straordinaria.
- 39.2 In caso di vacanze per qualsiasi motivo dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti saranno rispettivamente, per i componenti di competenza, il CONI e l'Autorità di Governo con delega allo sport a disporre in ordine alle nuove nomine.

40 Commissione Federale di Garanzia

- 40.1 È istituita presso la Federazione la Commissione Federale di Garanzia quale organo di tutela dell'autonomia e dell'indipendenza degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio.
- 40.2 I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
- 40.3 Le attribuzioni della Commissione Federale di Garanzia, l'esercizio dell'azione, le disposizioni procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

41 Ufficio del Procuratore Federale

- 41.1 Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle disposizioni federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.
- 41.2 L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale, di un Procuratore Aggiunto ed eventualmente di Sostituti Procuratori fino ad un massimo di 4 (quattro). A tal fine il Consiglio Federale determina il numero dei Sostituti Procuratori. È facoltà del Consiglio Federale di nominare collaboratori della Procura Federale, individuandone il numero e le attività, purché di natura strettamente tecnica, da svolgersi nel rispetto delle attribuzioni dei componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale.
- 41.3 Il Procuratore aggiunto gli eventuali Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore Federale. Il Procuratore Aggiunto sostituisce, inoltre, il Procuratore Federale in caso di impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori, secondo le modalità individuate nel Regolamento di Giustizia.
- 41.4 Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. Il Procuratore Aggiunto e gli eventuali Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Procuratore Federale, e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia a norma del Codice di giustizia sportiva.
- 41.5 Il Procuratore Federale dura in carica per un mandato di quattro anni e non può essere rinnovato più di due volte.
- 41.6 Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.
- 41.7 Le attribuzioni del Procuratore Federale, l'esercizio dell'azione, le disposizioni procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.
- 41.8 Il decorso dei termini del procedimento, ai sensi della Legge 7/10/1969 n. 742, è sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno, e riprende dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso dei termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

42 Organismi Tecnici Nazionali

- 42.1 Gli Organismi Tecnici nazionali, di cui agli articoli 43, 44, 45 e 47 restano in carica per un anno e sono rinnovabili, sovrintendono ed organizzano, sul piano strettamente tecnico, l'attività agonistica nazionale ed internazionale.
- 42.2 I programmi predisposti dagli Organismi Tecnici nazionali sono subordinati all'approvazione del Consiglio Federale.
- 42.3 Il Presidente Federale nomina le Direzioni Agonistiche e le Commissioni tecniche e funzionali per l'attuazione delle attività istituzionali.
- 42.4 Il Presidente ha facoltà di incaricare e nominare Commissioni e Commissari per particolari compiti tecnici ed organizzativi, fissandone la composizione, la durata, le attribuzioni e il trattamento economico, nell'ambito e nei limiti di quanto previsto dai regolamenti federali.

43 Commissione Tecnica Federale

- 43.1 La Commissione Tecnica Federale, disciplinata dal Regolamento Organico, predispone, cura ed attua i programmi dell'attività didattica, agonistica, nazionale ed internazionale, sovrintende al regolare svolgimento dell'attività regionale e nazionale in collaborazione anche con gli Organi periferici.

44 Commissione Tecnica Arbitrale

- 44.1 La Commissione Tecnica Arbitrale istituita anche su più settori è preposta alla formazione ed all'inquadramento degli Arbitri e dei Commissari di riunione, nonché alla designazione degli stessi per le gare ufficiali di carattere internazionale, nazionale, regionale ed interprovinciale, secondo quanto previsto dal Regolamento Organico e dal Regolamento Tecnico Arbitrale.

45 Scuola Nazionale di Formazione

- 45.1 La Scuola Nazionale di Formazione ha il compito di provvedere alla formazione, alla qualificazione ed all'aggiornamento dei Quadri Tecnici federali secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Federale.
- 45.2 L'attività della Scuola Nazionale di Formazione è regolata dalle disposizioni del Regolamento Organico e d'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Federale.
- 45.3 I componenti della Scuola Nazionale di Formazione sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale in numero di 5 (cinque) e durano in carica per il quadriennio Olimpico e i loro incarichi sono rinnovabili.

46 Commissione Medica

- 46.1 La Commissione Medica, disciplinata nell'ambito del Regolamento sanitario, svolge per la Federazione un ruolo di attiva consulenza nel settore di competenza, secondo le linee stabilite dal Regolamento Sanitario e dalle normative in vigore.

47 Le Commissioni Funzionali

- 47.1 Le Commissioni Funzionali, disciplinate nell'ambito del Regolamento Organico, sono organi di consulenza e monitoraggio nel ramo di competenza affidato.

48 Leghe

- 48.1 Nel rispetto del principio della centralità della Federazione, essa può riconoscere, ai fini sportivi, associazioni costituite fra le società e le associazioni sportive affiliate denominate "Leghe" ed aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei tesserati e degli affiliati della Federazione.
- 48.2 Ogni Lega deve avere statuto e regolamenti, approvati dal Consiglio federale Federkombat, nel rispetto delle disposizioni del CONI e dei Regolamenti Federali.
- 48.3 Gli statuti delle Leghe devono garantire il principio della democrazia interna per l'elezione di tutti gli organi da parte dell'Assemblea.
- 48.4 La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee nazionali e territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto; tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del CONI.
- 48.5 Le Leghe, in quanto enti riconosciuti ed affiliati alla Federazione che procede al riconoscimento, sono soggetta alla giustizia sportiva federale.
- 48.6 La definizione degli ambiti operativi della Lega, rilevanti per l'ordinamento federale, e dei rapporti con la Federazione può essere rimessa ad apposita convenzione, stipulata tra la Lega e la Federazione, in conformità ai regolamenti ed alle direttive federali.
- 48.7 La Federazione può affidare alle Leghe l'organizzazione di singoli eventi sportivi sulla base delle direttive della Federazione stessa. Fermo resta la competenza federale per le affiliazioni delle società, per il tesseramento degli/delle Atleti/e e degli Ufficiali di Gara, per l'approvazione della classifica (*ranking*), per l'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia, per i contatti con le federazioni/sigle internazionali di riferimento.

49 Altri Organismi e Commissioni

- 49.1 Gli Altri Organismi e Commissioni, di cui agli articoli 49.2, 50, 51 sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel Regolamento Organico.
- 49.2 Per garantire il miglior funzionamento della Federazione è in facoltà del Presidente Federale, sentito il Consiglio Federale, conferire incarichi e istituire Organismi e Commissioni esecutivi o consultivi, nazionali, di settore o territoriali, a carattere temporaneo o definitivo, definendone le attribuzioni e il trattamento economico, con susseguente nomina.

50 Consulta Nazionale

- 50.1 La Consulta Nazionale ha carattere consultivo ed è composta da tutti i Presidenti dei Comitati Regionali eletti dalle rispettive Assemblee Regionali, dai Delegati Regionali e Provinciali per le Regioni del Trentino Alto Adige e della Valle D'Aosta, nonché dai rappresentanti nominati dai Gruppi Sportivi rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI, presieduta dal Presidente Federale, o da un suo delegato.
- 50.2 La Consulta Nazionale è l'organismo federale di riferimento per la verifica dei programmi tecnico-organizzativi relativi all'attività territoriale ed alle strutture preposte alla sua gestione. Ha inoltre funzioni di coordinamento per uniformare su tutto il territorio nazionale le disposizioni che regolamentano la predetta attività.
- 50.3 La Consulta Nazionale esprime il proprio parere, non vincolante, sugli argomenti posti all'ordine del giorno dal Presidente della Federazione o proposti dagli stessi Consigli Regionali almeno 10 (dieci) giorni prima dello svolgimento della riunione.
- 50.4 La Consulta Nazionale deve essere convocata almeno due volte l'anno.
- 50.5 La Consulta Nazionale può nominare un rappresentante scelto in seno ai suoi componenti.
- 50.6 Su delibera del Consiglio Federale possono essere altresì istituite specifiche Consulte Nazionali di settore, composte dai rappresentanti di Altri Organismi e Commissioni Federali (ad esempio la Consulta Nazionale Arbitri), disciplinate da un proprio regolamento.

51 Commissione Disabilità

- 51.1 La Commissione Disabilità è preposta a vagliare le varie attività con disabili e con disagio e a sviluppare la pratica delle discipline della Federkombat in queste

categorie.

- 51.2 La Commissione viene nominata dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale in numero di 5 (cinque) componenti che durano in carica per il quadriennio olimpico e i loro incarichi sono rinnovabili.
- 51.3 I programmi predisposti dalla Commissione Disabilità sono subordinati all'approvazione del Consiglio Federale;

TITOLO III – PATRIMONIO

52 Patrimonio: entrate e gestione finanziaria

- 52.1 Il patrimonio della Federkombat è costituito da:
- a) immobilizzazioni, distinto in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
- 52.2 Tutti i beni in oggetto di patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

53 Esercizio Finanziario

- 53.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
- 53.2 La gestione della Federkombat compete al Segretario Generale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e di contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel Bilancio della Federazione. La Federazione altresì redige il bilancio d'esercizio che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione ed il risultato economico dell'esercizio.
- 53.3 Il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio, approvati dal Consiglio federale, sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.
- 53.4 Il Consiglio Federale delibera, entro la data annuale indicata dal CONI, il Bilancio di previsione, accompagnato dalla relazione programmatica.

- 53.5 L'approvazione del bilancio di previsione e della relazione programmatica integra l'autorizzazione alle spese nell'ambito degli stanziamenti fissati per i singoli obiettivi.
- 53.6 Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Federale approva il Bilancio di esercizio, sottoposto all'approvazione del CONI. Tale termine può essere prorogato fino a due mesi subordinatamente ad autorizzazione del CONI.
- 53.7 Il Bilancio di previsione (budget) e il bilancio d'esercizio (schemi e relazioni illustrative) sono pubblicati entro quindici giorni dall'approvazione del CONI sul sito federale, in apposita sezione dello stesso prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati, oltre al bilancio di previsione dell'esercizio corrente, i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
- 53.8 Qualora la Federkombat costituisca Società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio d'esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità previste al comma precedente.
- 53.9 Il bilancio d'esercizio delle Società deve essere trasmesso al CONI in allegato al bilancio della Federazione anche ai fini dell'approvazione del bilancio federale da parte della Giunta Nazionale.
- 53.10 La revisione dei bilanci della Federazione e delle società da questa partecipate è curata da primaria società di revisione.

TITOLO IV – L'ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

54 Il Comitato Regionale

- 54.1 Il Consiglio Federale istituisce, in ciascuna Regione in cui vi siano almeno 10 (dieci) Affiliati con diritto di voto il Comitato Regionale, il quale non è dotato di autonomia contabile.
- 54.2 Qualora il numero degli affiliati costituenti il Comitato Regionale dovesse ridursi al di sotto delle dieci unità, il Consiglio Federale delibererà lo scioglimento del Comitato Regionale e provvederà a nominare un Delegato Regionale.
- 54.3 Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nella Valle d'Aosta vengono istituiti organi o strutture periferiche provinciali analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi o strutture periferiche a livello regionale.
- 54.4 Le Regioni con numero di affiliati inferiori a 3 (tre) potranno essere accorpate al Comitato Regionale a loro confinante, al fine di garantire una maggiore attività promozionale ed agonistica. Non potranno però concorrere all'elettorato attivo e passivo della Regione ospitante.

- 54.5 L'istituzione di un nuovo Comitato Regionale ha effetto immediato dopo la delibera del Consiglio Federale.
- 54.6 La sede dei Comitati Regionali è stabilita, di norma, nel capoluogo della regione, salvo deroga deliberata dal Consiglio Federale e su proposta del Consiglio Regionale.

55 L'Assemblea Regionale

- 55.1 L'Assemblea Regionale è l'organo sovrano del Comitato Regionale.
- 55.2 L'Assemblea Regionale può essere Ordinaria e Straordinaria ed è composta:
- a) dai Presidenti degli Affiliati – con sede nel territorio della Regione – aventi diritto a voto, o in caso di loro impossibilità da un delegato che può essere o un componente del Consiglio direttivo dell'affiliato stesso, purché regolarmente tesserato Federkombat, o il Presidente o dirigente in carica di un altro Affiliato avente diritto a voto ai sensi dell'art. 55.3;
 - b) dai Rappresentanti Societari degli Atleti e dei Tecnici, Tesserati e in attività presso Affiliati aventi diritto a voto, con sede nel territorio della Regione o dai rispettivi Supplenti.
- 55.3 Nelle Assemblee Regionali sono ammesse le deleghe, secondo le modalità di cui all'art. 23.8, ai Presidenti di Società aventi diritto di voto ed appartenenti alla stessa Regione nelle seguenti proporzioni:
- 1, oltre le 50 associazioni e società votanti;
 - 2, oltre le 100 associazioni e società votanti;
 - 3, oltre le 300 associazioni e società votanti;
 - 4, oltre le 500 associazioni e società votanti;
 - 5, oltre le 600 associazioni e società votanti.
- 55.4 L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente del Comitato Regionale almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'esame dell'Assemblea, del luogo della stessa, della data e dell'ora in prima e in seconda convocazione, dell'elenco dei voti e dei termini dell'eventuale ricorso.
- 55.5 Il Presidente Federale può partecipare all'Assemblea o può delegare alla stessa un suo rappresentante.

- 55.6 Per i Comitati Regionali di nuova costituzione, l'Assemblea viene convocata dal Presidente Federale, con le modalità previste dal precedente comma 4.
- 55.7 L'Assemblea è convocata a mezzo avviso pubblicato sul sito internet del proprio Comitato o attraverso apposita sezione nel sito federale e spedito per raccomandata o PEC agli indirizzi indicati all'atto dell'affiliazione almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno dell'effettuazione ai sensi dell'art. 55.4 A tal fine i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza.
- 55.8 L'Assemblea Regionale provvede:
- a) all'elezione, ogni quattro anni, a scrutinio segreto, con votazioni contestuali ma con schede separate per categoria, del Presidente regionale e dei Consiglieri regionali;
 - b) a deliberare su tutti gli argomenti di competenza posti all'ordine del giorno.
- 55.9 L'Assemblea Regionale in seduta straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 (novanta) giorni:
- a) a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno delle Società che detengano almeno 1/3 (un terzo) del totale dei voti sul territorio regionale;
 - b) a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale.
 - c) a seguito della richiesta della metà più uno degli Atleti e dei Tecnici societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria della regione.
- 55.10 Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, il Presidente Onorario, e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale non possono rappresentare gli Affiliati né direttamente né per delega.
- 55.11 I criteri di attribuzione del diritto di voto e di validità delle deliberazioni sono quelli indicati per l'Assemblea Nazionale.
- 55.12 Alle Assemblee Regionali partecipano, con diritto di voto, i componenti indicati al comma due del presente articolo. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente ed i componenti del Consiglio Regionale e le eventuali altre persone che il Presidente od il Comitato ritengano opportuno invitare, nonché i candidati alle cariche elettive regionali.

55.13 I Presidenti ed i Consiglieri regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società né direttamente né per delega.

55.14 Per la costituzione, la direzione, la validità, la partecipazione all'Assemblea Regionale, per il diritto e l'esercizio del voto, nonché per le modalità di deliberazioni della Assemblea stessa valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per l'Assemblea Nazionale.

56 Attribuzione dell'Assemblea Regionale

56.1 Ferme restando le prerogative indicate ai commi 9 e 10 del precedente articolo, e in aggiunta ad esse, l'Assemblea Regionale ordinaria:

- a) elegge, con votazioni contestuali ma con schede separate per categoria, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Regionale, di cui 4 (quattro) in Rappresentanza degli Affiliati, 1 (uno) in Rappresentanza degli Atleti ed 1 (uno) dei Tecnici sportivi eletti dai rispettivi Rappresentanti;
- b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

56.2 L'Assemblea Regionale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede:

- ad eleggere nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanza verificatasi prima della scadenza del mandato quadriennale, il Presidente del Comitato Regionale ed i componenti del Consiglio Regionale decaduto, nonché qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli Organi venuti a mancare per qualsiasi motivo con i primi dei non eletti – secondo quanto previsto dal presente Statuto – i membri del Consiglio Regionale.

57 Presidente Regionale

57.1 Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione e secondo le disposizioni di cui al presente Statuto e di quelle del Regolamento Organico in materia di presentazione delle candidature; la candidatura a Presidente Regionale deve essere sostenuta da almeno 3 Società votanti.

57.2 Il Presidente Regionale rappresenta la Federazione, ai fini sportivi e nel territorio di competenza, seguendo le direttive del Consiglio Federale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei termini stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili. Il Presidente Regionale è responsabile, unitamente ai componenti del

Consiglio Regionale, nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale, dell'andamento del Comitato Regionale.

- 57.3 Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della Federkombat.

58 Il Consiglio Regionale

- 58.1 Il Comitato Regionale è retto dal Consiglio Regionale composto da un Presidente e da 6 (sei) Consiglieri, di cui 4 (quattro) in Rappresentanza degli Affiliati, 1 (uno) Rappresentante degli Atleti e 1 (uno) dei Tecnici sportivi, fra i quali verrà nominato il Vicepresidente nella prima riunione utile del Comitato, tutti eletti dall'Assemblea Regionale ordinaria per la durata di un quadriennio olimpico.
- 58.2 Il Comitato Regionale può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, coloro che, in qualità di rappresentanti sul territorio di una disciplina sportiva federale, non siano stati eletti in Consiglio Regionale.
- 58.3 Il Consiglio Regionale si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente e comunque non meno di 2 (due) volte l'anno.
- 58.4 Assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza.
- 58.5 Per la convocazione del Consiglio, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
- 58.6 I Consigli Regionali curano gli adempimenti loro demandati dal Presidente Federale, rappresentano la Federkombat nel territorio di competenza; cooperano con gli organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi sul territorio nazionale; curano lo sviluppo territoriale delle sue discipline; promuovono e curano, nell'ambito delle rispettive competenze, i rapporti con gli organi periferici del CONI, con le amministrazioni pubbliche, statali e territoriali, nonché con ogni altro organismo competente in materia sportiva, propongono forme di partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali alla programmazione sportiva. Promuovono, in genere, tutte le iniziative a livello regionale utili al perseguimento dei fini istituzionali seguendo le indicazioni del Presidente Federale e/o del Consiglio Nazionale.

59 Delegato Regionale

- 59.1 Nelle Regioni in cui, per carenza del numero minimo di affiliati con diritto di voto, non sia possibile istituire un Comitato Regionale, il Consiglio Federale provvederà a nominare, per la durata di un quadriennio, un Delegato Regionale con l'incarico di incentivare e coordinare l'attività locale delle discipline sportive della Federazione.
- 59.2 Il Delegato Regionale, la cui nomina può essere revocata, opera con le stesse competenze previste, nel presente Statuto per il Presidente Regionale e Comitato Regionale in quanto applicabili.
- 59.3 Il Delegato Regionale deve presentare, annualmente al Consiglio Federale una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato, per consentire di effettuare le opportune valutazioni e di adottare gli opportuni provvedimenti. Il Delegato Regionale decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
- 59.4 Il Consiglio Federale, anche su richiesta del Delegato Regionale, potrà nominare uno o più collaboratori per il miglior espletamento dei compiti assegnati.

60 Delegato Provinciale

- 60.1 Possono essere istituiti dal Consiglio Federale, sentito il Comitato Regionale, i Delegati Provinciali ove tali organi siano ritenuti necessari ai fini di una migliore ripartizione di competenze sul territorio.
- 60.2 Il Delegato Provinciale segue le direttive del Comitato Regionale in quanto rappresentante sul relativo territorio.

61 Gestione Commissariale del Comitato Regionale

- 61.1 In caso di accertate gravi irregolarità di gestione o di funzionamento o per ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo da parte del Comitato Regionale, il Consiglio Federale ne delibera la gestione commissariale.
- 61.2 Il Commissario straordinario nominato dal Consiglio Federale provvede all'ordinaria amministrazione del Comitato Regionale e celebra l'Assemblea Regionale Straordinaria delle Società, cui sono chiamati a partecipare anche i Rappresentanti di Atleti e Tecnici, per l'elezione del nuovo Consiglio entro il termine di novanta giorni, salvo proroga, non ripetibile, concessa dal Consiglio Federale.

TITOLO V – ORGANI DI GIUSTIZIA

62 Principi informatori della Giustizia

- 62.1 La Giustizia Sportiva e Federale è amministrata secondo i principi delle Leggi dello Stato, i Principi emanati dal CONI, il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto, i Regolamenti Federali con particolare riferimento, tra l'altro, al Regolamento di Giustizia, e le deliberazioni adottate dagli Organi Federali. Gli Organi di Giustizia sono soggetti soltanto alla legge e all'ordinamento sportivo. Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l'effettiva osservanza delle disposizioni dell'ordinamento sportivo e la pienatutela dei diritti e degli interessi dei Tesserati, degli Affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
- 62.2 Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto, nei vari Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da osservare al concetto di "fair play" (gioco leale) e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo" o frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione devono essere garantite con l'istituzione di Specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
- 62.3 Deve essere garantito il diritto di difesa, la possibilità di riconsuazione del Giudice e la possibilità di revisione del giudizio.
- 62.4 Devono, altresì, essere disciplinate l'astensione dei componenti degli Organi di Giustizia, le principali circostanze attenuanti e aggravanti, il concorso delle une e delle altre.
- 62.5 Le decisioni devono essere motivate, anche se succintamente e contro quelle di primo grado deve essere sempre garantita l'impugnabilità dinanzi a diverso Organo di Giustizia. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Le decisioni di primo grado sono sempre immediatamente esecutive. L'Organo di Giustizia dell'impugnazione può sospenderle in tutto o in parte per gravissimi motivi.
- 62.6 I componenti degli Organi di Giustizia devono essere terzi e imparziali, scelti in base a criteri oggettivi di responsabilità. I componenti degli Organi di Giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi 12 mesi dalla conclusione.
- 62.7 Ciascun componente degli Organi di Giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non

avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i Tesserati, gli Affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

- 62.8 I componenti degli Organi di Giustizia svolgono la loro funzione in piena autonomia e il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati.
- 62.9 La giustizia deve essere rapida. A tal fine, tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa. I componenti degli Organi di Giustizia e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
- 62.10 Le disposizioni che precedono si estendono, per quanto compatibili, alla Procura Federale.
- 62.11 Deve essere prevista la riabilitazione, la quale estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. Competente a decidere sul provvedimento di riabilitazione è la Corte Federale di Appello.
- 62.12 In materia di doping per le competenze e relativi procedimenti si rinvia alle Norme Sportive Antidoping o alle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA.
- 62.13 La Federkombat garantisce l'osservanza di tutte le disposizioni statutarie e regolamentari. Assolvono a tale finalità gli Organi di Giustizia e precisamente:
1. Il Giudice Sportivo Nazionale;
 2. La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello;
 3. il Tribunale Federale;
 4. La Corte Federale di Appello.

- 62.14 I componenti dei suddetti organi di giustizia sono nominati dal Consiglio Federale ai sensi del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia. Il loro mandato è quadriennale (in coincidenza del quadriennio olimpico) ed è rinnovabile.
- 62.15 I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi arbitrali istituiti nell'ambito della Federazione.
- 62.16 La carica di componenti di uno dei predetti Organi è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale sempre nell'ambito della stessa Federazione.
- 62.17 Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle disposizioni federali o di altra disposizione loro applicabile.
- 62.18 Salvo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura generale dello Sport, le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva devono essere trasmesse al CONI per l'inserimento nel registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il CONI.
- 62.19 Costituisce principio fondamentale della Giustizia Federale quello del doppio grado di giurisdizione sportiva, endo o eso-federale.
- 62.20 Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle disposizioni generali del processo civile, nei limiti di compatibilità.

63 Attribuzioni

- 63.1 È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
1. l'osservanza e l'applicazione delle disposizioni regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 2. i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
- 63.2 Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai Regolamenti Federali.

64 Registri dei procedimenti e delle sanzioni

- 64.1 La Federazione provvede a tutti gli adempimenti connessi alla tenuta dei Registri

dei procedimenti e delle sanzioni, secondo le modalità previste.

- 64.2 Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un anno sul sito internet ufficiale della Federazione in apposita sezione dedicata ai medesimi e con apposito *link* nella *homepage*.

65 Istituzione e competenza dei Giudici Sportivi

- 65.1 Presso ogni Federazione sono istituiti i Giudici sportivi.
- 65.2 I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale e Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
- 65.3 Il Giudice sportivo nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
- la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - la regolarità dello status e della posizione di Atleti, Tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - i comportamenti di Atleti, Tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
- 65.4 La Corte Federale di appello in funzione di Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di riconsunzione del medesimo giudice.

66 Articolazione funzionale del Giudice sportivo nazionale

- 66.1 Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni.

67 Nomina del Giudice sportivo nazionale e della Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello

- 67.1 Il Giudice sportivo nazionale è composto da un componente effettivo e da un sostituto, ferma restando la facoltà del Consiglio Federale di prevedere un diverso

numero. Entrambi sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso di adeguata conoscenza sportiva che altresì possiedano uno tra i seguenti requisiti:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo.

- 67.2 Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 67.3 È in ogni caso facoltà del Consiglio Federale di rideterminare il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze.
- 67.4 Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.
- 67.5 Il Giudice sportivo nazionale giudica in composizione monocratica. Avverso le decisioni è ammesso reclamo alla Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
- 67.6 I componenti della Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte Federale di appello e sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente.
- 67.7 I componenti della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 67.8 La Corte Federale di appello in funzione di Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
- 67.9 La Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto per le sezioni territoriali.

67.10 Avverso le decisioni della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del CONI.

68 Attribuzioni dei Giudici sportivi, azione e procedimento: rinvio

68.1 Le attribuzioni dei Giudici Sportivi nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia Federale.

69 Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali

69.1 Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.

69.2 I Giudici federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

69.3 I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di garanzia.

69.4 Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

69.5 I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

69.6 Il Tribunale Federale e la Corte Federale di appello si compongono di 6 componenti, ferma restando la facoltà del Consiglio Federale di prevedere un diverso numero. Tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.

69.7 Il Tribunale Federale e la Corte Federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti.

69.8 Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

70 Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

70.1 Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia Federale.

71 Procedimenti in materia di doping

71.1 In materia di doping si applicano le vigenti Norme Sportive Antidoping o le disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA.

72 Sistema di giustizia sportiva

72.1 I provvedimenti adottati dagli Organi della Federkombat hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento Federale, nei confronti di tutti gli Affiliati e Tesserati.

73 Arbitrato Federale

73.1 Gli Affiliati e i Tesserati della Federkombat possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e eseguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

73.2 Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'Arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte Federale di appello.

73.3 Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.

73.4 Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché

si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

- 73.5 Il lodo deve essere pronunciato entro 90 (novanta) giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del presidente entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione presso la segreteria degli organi di Giustizia, quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
- 73.6 L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

TITOLO VI – CARICHE FEDERALI

74 Natura delle cariche federali

- 74.1 Tutte le cariche federali elettive si intendono a titolo onorifico, fatti salvi i rimborsi spese e le indennità eventualmente stabilite dal Consiglio Federale nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge.
- 74.2 L'assunzione della carica di Presidente o Componente del Collegio dei Revisori dei Conti prevede la corresponsione di gettoni di presenza ed una indennità di carica secondo le disposizioni del CONI e le vigenti Leggi in materia.
- 74.3 Il Presidente federale ha diritto a percepire un'indennità per l'attività prestata e il relativo importo sarà deciso dal Consiglio Federale, in conformità con i criteri e i parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI.
- 74.4 Al Presidente federale, Presidente regionale e ad altri componenti di organi direttivi nazionali e periferici, investiti di particolari cariche, che sono individuate dal Consiglio federale, spettano indennità determinate dal Consiglio federale stesso.
- 74.5 Il Presidente, il Consiglio federale, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti e fatti salvi gli eventuali membri di diritto, devono essere sempre eletti in seno all'Assemblea federale, nel rispetto delle singole componenti. Il Presidente Regionale e i Consigli Regionali devono essere sempre elettivi.

75 Candidature per le cariche elettive federali centrali

- 75.1 Le cariche elettive federali e centrali sono le seguenti:
- 1) Presidente Federale;

2) Consigliere Federale;

3) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

75.2 I membri uscenti di qualsiasi Organo Centrale e Periferico dovranno attenersi al medesimo procedimento e presentare la propria candidatura nei termini come di seguito previsti e ciò sia per concorrere all'elezione nelle medesime cariche rivestite, sia per concorrere a nuove cariche.

75.3 Gli aspiranti alle cariche elettive federali degli Organi centrali devono essere regolarmente tesserati al momento del deposito della candidatura e dell'elezione, presentare la loro candidatura per iscritto alla Segreteria Generale, almeno 40 (quaranta) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea, precisando per quale carica intendono candidarsi, considerati i requisiti richiesti di cui ai successivi articoli del presente Statuto. Le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con *link* diretto dalla *homepage*, almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

75.4 Avverso le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI. Tutte le candidature vanno corredate della documentazione comprovante i requisiti di cui sopra.

75.5 La candidatura alla carica di Presidente Federale deve essere sostenuta da almeno 20 (venti) sottoscrizioni da parte degli Affiliati, e/o degli Atleti e/o dei Tecnici aventi diritto di voto. Il numero di sottoscrizioni da parte dei soggetti di cui al precedente periodo non potrà comunque superare, complessivamente, le seguenti percentuali del numero totale degli Affiliati aventi potere votativo:

- 1) fino a 200 Affiliati aventi diritto al voto: 12%;
- 2) da 201 a 2000 Affiliati aventi diritto al voto: fino a 200 affiliati si applica quanto previsto al punto 1 a cui si aggiunge il 11% calcolato sul numero restante;
- 3) da 2001 a 4000 Affiliati aventi diritto al voto: fino a 2000 affiliati si applica quanto previsto al punto 2 a cui si aggiunge il 9% sul numero restante;
- 4) da 4001 a 6000 Affiliati aventi diritto al voto: fino a 4000 affiliati si applica quanto previsto al punto 3 a cui si aggiunge il 7% sul numero restante;

- 5) da 6001 e oltre Affiliati aventi diritto al voto: fino a 6000 affiliati si applica quanto previsto al punto 4 a cui si aggiunge il 5% sul numero restante.
- 75.6 Gli arrotondamenti si considerano per eccesso (1 se $> 0,5$ oppure 0 se $\leq 0,5$). Le suddette percentuali dovranno essere calcolate in relazione a tutti i soggetti, rappresentanti degli affiliati, atleti e tecnici aventi diritto a voto in assemblea.
- 75.7 Deve essere prevista una equa ripartizione delle sottoscrizioni delle candidature fra le categorie degli aventi diritto a voto che garantisca la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30%, rispettivamente del 20% e del 10% del totale delle sottoscrizioni stesse. Le presentazioni di cui sopra potranno essere sottoscritte da qualsiasi tesserato atleta o tecnico avente diritto al voto anche al di fuori dei soggetti delegati o rappresentanti in assemblea.
- 75.8 Fermi restando i limiti di cui al precedente comma 5, è consentita la possibilità di prevedere la suddivisione delle sottoscrizioni delle candidature fra una o più discipline.
- 75.9 La candidatura alla carica di Consigliere Federale per le categorie degli Affiliati, Atleti e Tecnici deve essere sostenuta dalla sottoscrizione rispettivamente di 10 (dieci) Affiliati, 5 (cinque) Atleti, 3 (tre) Tecnici aventi diritto al voto. Il numero massimo di sottoscrizioni richiesto viene calcolato sulla base di un decimo degli aventi diritto al voto della propria categoria di appartenenza. Ogni avente diritto al voto, può sottoscrivere un numero di candidature non superiore al numero di persone da eleggere per ciascun ruolo.
- 75.10 Delle candidature proposte ritualmente, vengono compilate, a cura della Segreteria Federale, apposite liste suddivise per le cariche di:
- Presidente Federale;
 - Consigliere Federale nr. 7 (sette) in rappresentanza degli Affiliati;
 - Consigliere Federale nr. 2 (due) in rappresentanza degli Atleti;
 - Consigliere Federale nr. 1 (uno) in rappresentanza dei Tecnici;
 - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 75.11 Le liste saranno compilate in ordine alfabetico e alle stesse sarà data pubblicità nei modi e nei termini di legge.
- 75.12 Fatta eccezione per il Presidente, le cui modalità di nomina sono disciplinate all'articolo 30, primo comma, del presente Statuto, le altre cariche sono attribuite al candidato che, per ciascuna delle liste separate, avrà ottenuto il maggior numero

di voti, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 79.

75.13 La pubblicazione della lista dei candidati alle cariche elettive viene resa pubblica sul sito federale entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza dei termini di presentazione.

75.14 Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse. In caso di più sottoscrizioni, sarà ritenuta valida la sottoscrizione a supporto della candidatura depositata per ultima.

76 Candidature alle cariche elettive federali periferiche

76.1 Le cariche elettive federali periferiche regionali sono le seguenti:

1) Presidente Regionale;

2) Consigliere Regionale in quota Affiliati (4), Atleta (1) e Tecnico (1).

76.2 Gli aspiranti alle cariche federali degli Organi periferici devono presentare la loro candidatura per iscritto, alla segreteria del Consiglio Regionale, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea regionale elettiva, precisando per quale carica intendono candidarsi, considerati i requisiti di cui ai successivi articoli del presente Statuto. Tutte le candidature vanno corredate dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui sopra.

76.3 La candidatura alla Presidenza degli organi territoriali deve essere sostenuta da almeno 4 sottoscrizioni da parte degli Affiliati e/o degli Atleti e/o dei Tecnici aventi diritto di voto. In ogni caso, ogni avente diritto al voto potrà sottoscrivere solo una candidatura per ciascuna categoria. In caso di più sottoscrizioni, sarà ritenuta valida la sottoscrizione a supporto della candidatura depositata per ultima.

76.4 Le candidature di rappresentanti di Affiliati, Atleti e Tecnici per i Consigli degli organi territoriali devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno 2 (due) Affiliati, Atleti e Tecnici aventi diritto al voto nell'ipotesi in cui il numero totale di Affiliati aventi diritto al voto nel territorio di riferimento sia pari o superiore a 15 (quindici). Per tutte le altre ipotesi non è richiesta alcuna sottoscrizione. Ogni avente diritto al voto può sottoscrivere un numero di candidature non superiore al numero di persone da eleggere per ciascuna categoria.

76.5 Le liste saranno compilate in ordine alfabetico e alle stesse sarà data pubblicità.

77 Requisiti per ricoprire le cariche elettive

77.1 Per ricoprire le cariche elettive federali occorrono i seguenti requisiti:

- a. Cittadinanza italiana e maggiore età;
- b. Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- c. Non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione sportiva, del CONI o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico;
- d. al momento della presentazione della candidatura essere in regola con il tesseramento nella categoria;
- e. gli Atleti e i Tecnici, per poter essere eletti, devono essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma in oggetto, devono aver preso parte a competizioni di livello nazionale o almeno regionale e devono essere in attività o essere stati tesserati nella categoria per almeno due anni nell'ultimo decennio;
- f. il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.

77.2 I candidati alla carica di Revisore dei Conti sono esclusi dagli obblighi previsti dai commi precedenti.

77.3 È ineleggibile:

- a. chiunque abbia un reddito che derivi, per oltre il 50 per cento, da una attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federkombat;
- b. chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento;

- c. Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso.

77.4 La mancanza iniziale dei requisiti accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato di anche uno solo di essi, comporta l'immediata decadenza della carica, dichiarata dal Consiglio Federale.

78 Incompatibilità

78.1 Sono incompatibili:

- a. La carica di componente degli Organi centrali, con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della Federkombat. La carica di Presidente Federale con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della Federkombat. Le cariche di Presidente e Consigliere a livello nazionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI;
- b. La carica di Revisore dei Conti con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della Federkombat;
- c. Le cariche dei componenti degli Organi di Giustizia con qualsiasi altra carica federale e sociale nell'ambito della Federkombat;
- d. Tutte le cariche elettive periferiche con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale;
- e. Sono altresì considerati incompatibili con la carica che rivestono e, pertanto, decadono d'ufficio, coloro che si trovino o si vengano a trovare in situazioni di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

78.2 Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una situazione di incompatibilità, è tenuto ad optare, con dichiarazione inoltrata alla Segreteria Federale, per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della situazione stessa.

78.3 In caso di mancata opzione, il Consiglio Federale dichiara la decadenza della carica posteriormente acquisita.

78.4 La decadenza avrà effetto dalla scadenza del termine predetto.

79 Durata delle cariche

- 79.1 I Presidenti ed i Membri eletti degli Organi Direttivi centrali e territoriali restano in carica 4 anni, coincidenti con il Quadriennio Olimpico, e possono svolgere più mandati.
- 79.2 I soggetti di cui al comma precedente, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari ai due terzi dei voti validamente espressi. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) delle società aventi diritto al voto. Per il calcolo di detto *quorum* costitutivo si applica quanto previsto al precedente art. 26.2.
- 79.3 Nel caso in cui il Presidente dal mandato successivo al terzo non raggiunga il *quorum* elettivo dei due terzi dei voti validamente espressi e, in assenza di più di due candidati compreso il Presidente uscente, l'assemblea viene sciolta nel caso in cui l'altro candidato non raggiunga la maggioranza di cui all'art. 30.1, e dovrà procedersi ad una nuova convocazione. Nei casi in cui tale predetto *quorum* elettivo non venga raggiunto, il Presidente uscente non è ricandidabile per la successiva assemblea elettiva, la quale, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno il 35% delle società aventi diritto al voto. Qualora invece i candidati siano almeno tre, si procederà al ballottaggio fra i rimanenti con esclusione del Presidente uscente. Se anche dopo il ballottaggio non si raggiunge il *quorum* elettivo previsto, si procede alla riconvocazione. Anche in tale caso, il Presidente uscente non è ricandidabile per la successiva assemblea elettiva e il *quorum* costitutivo in seconda convocazione anche in questo caso sarà di almeno il 35% delle società aventi diritto al voto.
- 79.4 Nel caso in cui i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali non raggiungano il *quorum* pari ai due terzi dei voti validamente espressi da ciascuna rispettiva categoria di elettori attivi, si provvederà all'integrazione dell'organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti e purché questi ultimi abbiano riportato la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto, fermo restando quanto previsto al precedente art. 31.4.
- 79.5 Salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto e dai regolamenti federali, le cariche federali elettive e di nomina, gli Organi di Giustizia e i componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale hanno durata di quattro anni e decadono, automaticamente, allo scadere del quadriennio olimpico.
- 79.6 Le cariche di cui al comma precedente cessano, comunque, allo scadere del quadriennio Olimpico estivo, anche nei casi di nuove elezioni infra-quadriennali indette per ricostruire totalmente o parzialmente gli Organi di cui fanno parte, salvo quanto previsto al precedente art. 24.1.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E DI ATTUAZIONE

80 Regolamenti di attuazione e loro approvazione

- 80.1 Il Consiglio Federale provvede alla deliberazione dei regolamenti attuativi dello statuto che sono soggetti all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.
- 80.2 Le Norme Sportive Antidoping, in attuazione delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, e il Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI sono recepiti incondizionatamente e costituiscono parte integrante del corpus dei Regolamenti Federali.
- 80.3 Il Consiglio Federale può emanare eventuali ulteriori Regolamenti richiesti da specifiche disposizioni di legge od esigenze federali.

81 Modifiche allo Statuto

- 81.1 Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, che dispongano complessivamente di almeno la metà del totale dei voti.
- 81.2 Il Consiglio Federale può indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria anche per l'esame e la deliberazione di proprie proposte di modifica allo Statuto.
- 81.3 Per l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto l'Assemblea Nazionale è validamente costituita e delibera con i *quorum* di cui all'articolo 27.2, paragrafo 3), lettera a) del presente Statuto. Le modifiche allo Statuto sono sottoposte all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI.

82 Proposta di scioglimento della Federkombat

- 82.1 La proposta di scioglimento della Federkombat ed i relativi provvedimenti conseguenti, devono avvenire osservando le disposizioni del Codice civile relative ad Associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

83 Entrata in vigore dello Statuto

- 83.1 Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.